SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 2 settembre 2009

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 agosto 2009.

Nuove modalità di regolamento telematico dei rapporti tra tesorieri e cassieri degli Enti ed organismi di cui alla tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e la Tesoreria dello Stato.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, riguardante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che ha approvato il relativo regolamento;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, con il quale sono state approvate le nuove Istruzioni sul Servizio di tesoreria dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 22 novembre 1985, come modificato dal decreto del Ragioniere generale dello Stato 26 settembre 2005, con il quale è stata disciplinata la misura del tasso d'interesse riconosciuto ai tesorieri o cassieri degli enti sottoposti al regime di tesoreria unica;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e in particolare l'art. 7, che ha dettato norme per il superamento della tesoreria unica;

Visto l'art. 77-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha introdotto modifiche al regime di tesoreria unica;

Visto l'art. 44 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che disciplina le modalità di trasferimento dei fondi tra enti che hanno conti aperti presso la tesoreria statale;

Visto l'art. 19, ventesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985), con il quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad emanare appositi decreti in materia di tenuta e funzionamento delle contabilità speciali in relazione all'uso di supporti elettronici e di evidenze magnetiche;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 26 luglio 1985, come modificato dai decreti del Ministro del tesoro 14 novembre 1987, 8 settembre 1989 e 13 marzo 1997, con il quale sono state disciplinate le condizioni, i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni e per il regolamento dei rapporti tra i tesorieri o cassieri degli enti e organismi pubblici, assoggettati al sistema di tesoreria unica ed elencati nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e la Tesoreria dello Stato;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, di attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli;

Visto l'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, relativo alla possibilità di rilasciare delegazioni di pagamento a garanzia di mutui, debiti e altri impegni da parte delle province e dei comuni;

Considerata la necessità di modificare le modalità di regolamento dei rapporti tra i tesorieri o cassieri e la Tesoreria dello Stato, previste dal decreto ministeriale 26 luglio 1985, per adeguarle alle esigenze scaturenti dall'introduzione di strumenti di regolamento telematico;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Presso la tesoreria statale sono attive contabilità speciali di tesoreria unica intestate agli enti e organismi elencati nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

2. Le banche tesoriere o cassiere eseguono le operazioni di incasso e di pagamento per conto dei suddetti enti ed organismi avvalendosi delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali di cui al precedente comma con le modalità contenute nel presente decreto.

3. Le entrate degli enti e organismi inseriti nella tabella A, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e sottoposti al regime di tesoreria unica tradizionale, sono versate nel sottoconto fruttifero o infruttifero con le seguenti modalità:

a) nel sottoconto fruttifero devono affluire le entrate proprie degli enti ed organismi, costituite da introiti tributari ed extratributari, proventi per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracanoni ed indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato;

b) nel sottoconto infruttifero devono affluire le altre entrate, comprese quelle provenienti da mutui assistiti da garanzia statale e devono esservi versate le assegnazioni, i contributi e quant'altro proveniente a qualsiasi titolo dal bilancio dello Stato, oltre ai trasferimenti provenienti dagli enti e organismi di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

4. Nelle contabilità speciali infruttifere sono tenuti vincolati, a cura del tesoriere o cassiere, in attesa del loro specifico utilizzo, i fondi per i quali apposite norme di legge stabiliscono un vincolo di destinazione, ivi comprese le somme provenienti da mutui assistiti da garanzia statale.

5. I tesorieri o cassieri sono tenuti a evidenziare in apposite scritture i movimenti e i saldi delle contabilità speciali, distinti per sottoconto fruttifero e infruttifero, tenendo conto delle operazioni da essi disposte e di quelle eseguite dalla tesoreria statale per i versamenti che affluiscono presso la tesoreria medesima, oggetto di informativa ai tesorieri o cassieri con le modalità di cui al successivo art. 8.

6. I tesorieri o cassieri sono tenuti ad evidenziare in apposite scritture gli importi relativi alle garanzie rilasciate ai sensi dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e quelli per i quali è previsto un vincolo di destinazione, ai sensi del precedente comma 4.

7. Le contabilità speciali intestate agli enti e organismi inseriti nella tabella A, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e sottoposti al regime di tesoreria unica mista sono infruttifere. Il loro funzionamento è regolato dall'art. 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Art. 2.

Versamenti

1. I versamenti nelle contabilità speciali di cui al precedente art. 1 sono effettuati dai tesorieri o cassieri esclusivamente per il tramite della procedura telematica di cui al presente decreto, dalle amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento autonomo, nonché dagli enti di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, soggetti all'obbligo di girofondi, ai sensi dell'art. 44 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

2. I tesorieri o cassieri contabilizzano i versamenti pervenuti dalle amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento autonomo, nonché dagli enti di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, il giorno successivo a quello di ricezione del flusso informativo di cui al successivo art. 8.

3. Per tutti i versamenti ricevuti la Tesoreria dello Stato effettua registrazioni nelle proprie evidenze elettroniche, senza dar luogo ad emissione di quietanza, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 241 e 589 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

Prelevamenti

1. I tesorieri o cassieri eseguono i pagamenti disposti dagli enti ed organismi pubblici utilizzando le entrate eventualmente riscosse, con priorità per quelle proprie degli enti e, successivamente, entro i limiti dei fondi di tesoreria disponibili, impegnando le somme giacenti nelle contabilità speciali aperte presso la Tesoreria dello Stato.

2. I tesorieri o cassieri eseguono i pagamenti disposti dagli enti ed organismi pubblici ai sensi dell'art. 44 della legge 7 agosto 1982, n. 526, entro i limiti dei fondi depositati presso la tesoreria statale, con le modalità previste dal comma 7 del successivo art. 5.

3. L'addebito a carico delle predette contabilità speciali dei pagamenti di cui ai commi precedenti, deve avvenire in primo luogo sulle disponibilità depositate sui sottoconti fruttiferi e, per la parte eccedente, su quelle dei sottoconti infruttiferi.

4. Per le operazioni di addebito la Tesoreria dello Stato effettua registrazioni nelle proprie evidenze elettroniche in deroga all'art. 587 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 4.

Anticipazioni dei tesorieri o cassieri

1. Le anticipazioni effettuate agli enti ed organismi pubblici dai tesorieri, nei limiti previsti dalla normativa in vigore, in mancanza di disponibilità non vincolate nelle contabilità speciali in essere presso la Tesoreria dello Stato, devono essere estinte, a cura dei tesorieri, non appena siano acquisiti introiti non soggetti a vincolo di destinazione sul conto corrente bancario intestato agli enti e organismi pubblici, ovvero entro il giorno lavorativo successivo qualora gli introiti siano stati acquisiti sulla contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato.

Art. 5.

Regolazione dei rapporti di debito e credito

1. Per il regolamento dei rapporti di debito e credito fra i tesorieri o cassieri e la Tesoreria dello Stato a valere sulle contabilità speciali, i tesorieri o cassieri sono tenuti a inviare le relative disposizioni alla Tesoreria entro il termine stabilito nel protocollo d'intesa di cui al successivo comma 11.

2. La Tesoreria regola tali operazioni attraverso la movimentazione dei conti delle banche in essere presso i sistemi di cui all'art. 10 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, entro il termine previsto nel protocollo d'intesa di cui al successivo comma 11. Sono considerati lavorativi i giorni che lo sono contemporaneamente per il calendario nazionale e per il calendario TARGET.

3. Per la regolazione dei rapporti di debito e credito i tesorieri o cassieri inviano unicamente attraverso la rete telematica di trasmissione adottata, entro l'ora stabilita e con le modalità previste dal protocollo d'intesa, di cui al successivo comma 11, apposito flusso riepilogativo delle operazioni di incasso e pagamento. Qualora il saldo di tali operazioni sia positivo per l'ente, dovrà essere specificato il sottoconto, infruttifero o fruttifero (ove attivato), sul quale deve affluire detto saldo. Il tesoriere o cassiere, qualora non sia aderente alla rete telematica di trasmissione adottata, può avvalersi di un altro soggetto aderente a tale rete per l'invio del flusso.

4. La regolazione giornaliera dei rapporti di debito e credito effettuata dai tesorieri o cassieri ha come contropartita la movimentazione dei rispettivi conti di regolamento di cui al comma 2. Qualora tali conti risultino incapienti, la procedura provvede a stornare i movimenti di versamento dalle contabilità speciali. Nel caso in cui il saldo della contabilità speciale non consenta lo storno del movimento di accredito già eseguito, si procederà alla scritturazione al conto sospeso collettivi alla specifica «partita varia». I tesorieri o cassieri provvedono alla sistemazione della scrittura in conto sospeso collettivi con disposizione di addebito del suddetto conto di regolamento.

5. Sulle somme scritturate in conto sospeso collettivi, ai sensi del precedente comma 4, è posto a carico dei tesorieri o cassieri per i giorni a partire da quello della scritturazione al conto collettivi fino a quello precedente alla sistemazione dell'importo, un interesse annuo commisurato al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'eurosistema, fissato dalla Banca Centrale Europea, aumentato di tre punti. I tesorieri o cassieri sono tenuti a calcolare e a versare, il giorno successivo a quello della sistemazione dello scoperto, il corrispondente importo al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2368, art. 02.

6. Sulla base delle disposizioni contenute nei flussi pervenuti, la Banca d'Italia esegue le scritture contabili sulle contabilità speciali indicate. Le disposizioni di addebito su contabilità speciali incapienti vengono respinte e il tesoriere ne viene informato con i flussi informativi di cui al successivo art. 8.

7. I trasferimenti di fondi giacenti nelle contabilità speciali di tesoreria unica a favore di altre contabilità speciali di tesoreria unica avvengono, ai sensi dell'art. 44 della legge 7 agosto 1982, n. 526, esclusivamente con la modalità telematica di cui al presente decreto. Non sono ammesse operazioni di rettifica a quelle disposte in via telematica dai tesorieri o cassieri.

8. Le strutture periferiche degli enti ed organismi pubblici aventi carattere nazionale effettuano le operazioni di incasso e di pagamento attraverso i coesistenti sportelli del tesoriere o del cassiere oppure degli eventuali loro corrispondenti. Tali operazioni di incasso e di pagamento sono accentrate, entro il giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione, presso la filiale del tesoriere o del cassiere con la quale la sede centrale dell'ente intrattiene il rapporto principale. La comunicazione delle operazioni accentrate dagli sportelli periferici alla tesoreria dello Stato viene effettuata dal tesoriere o cassiere nei termini previsti dal comma 1 del presente articolo, che decorrono dalla data dell'avvenuto accentramento.

9. In caso di malfunzionamento tecnico dei sistemi informativi dei tesorieri o cassieri, che non consenta di inviare il flusso delle disposizioni entro i termini previsti dai commi 1 e 8 del presente articolo, i tesorieri o cassieri provvedono alla trasmissione non appena la funzionalità dei sistemi viene ripristinata. Gli eventuali interessi a favore dei tesorieri o cassieri sono riconosciuti nei limiti di quanto previsto dal successivo art. 6, comma 1.

10. In caso di malfunzionamento tecnico del sistema informativo della Tesoreria dello Stato, che impedisca il regolamento delle disposizioni inviate dai tesorieri o cassieri nel termine previsto dal protocollo d'intesa di cui al comma 11 del presente articolo, la tesoreria provvede al regolamento non appena la funzionalità del sistema viene ripristinata. Gli eventuali interessi a favore dei tesorieri o cassieri sono riconosciuti per i giorni solari intercorrenti tra quello di esecuzione delle operazioni e quello di regolamento.

11. Gli aspetti operativi e tecnici per la gestione telematica dei rapporti tra la tesoreria statale e i tesorieri o cassieri sono regolati da un apposito protocollo d'intesa stipulato tra la Banca d'Italia e l'Associazione bancaria italiana.

Art. 6.

Interessi da riconoscere ai tesorieri o cassieri

1. Sulle somme prelevate, a reintegro dei saldi debitori, dai tesorieri o cassieri a valere sulle disponibilità giacenti nelle contabilità speciali, con esclusione di quelle di cui al comma 7 del precedente art. 5, viene riconosciuto un interesse annuo nella misura definita ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro 22 novembre 1985, come modificato, da ultimo, dall'art. 1 del decreto 26 settembre 2005, per i giorni solari intercorrenti tra quello di esecuzione delle operazioni e quello di regolamento, e comunque per un numero di giorni lavorativi non superiore a tre.

2. La liquidazione degli interessi ai tesorieri o cassieri è effettuata dalle tesorerie annualmente e le relative somme sono riconosciute entro il quinto giorno lavorativo del mese di gennaio dell'anno successivo. Il pagamento è scritturato in conto sospeso dalla Tesoreria di Roma per l'ammontare complessivo. Il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sulla base della contabilità presentata dall'amministrazione centrale della Banca d'Italia, provvede all'emissione di un mandato informatico a favore del Capo della Tesoreria di Roma, per la sistemazione del sospeso di cui sopra.

Art. 7.

Interessi da riconoscere ai titolari di contabilità speciali

1. Le Tesorerie dello Stato liquidano annualmente gli interessi previsti ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720, tenendo presente che le operazioni di accredito e di prelevamento hanno la medesima valuta, decorrente dal giorno della loro esecuzione. Gli interessi sono accreditati sul sottoconto fruttifero con valuta il 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Per l'anno 2009 gli interessi sono determinati con le modalità previste dal decreto del Ministro del tesoro 22 novembre 1985.

Art. 8.

Flussi informativi

1. La Banca d'Italia invia giornalmente ai tesorieri o cassieri un flusso informativo telematico contenente le operazioni eseguite a valere sulle contabilità speciali di tesoreria unica, le operazioni eventualmente respinte, il saldo provvisorio del giorno, nonché il saldo definitivo riferito alla giornata precedente.

2. Le stesse informazioni contenute nel flusso fornito ai tesorieri sono pubblicate nell'ambito del sito internet www.siope.it e sono accessibili agli enti ed organismi pubblici tramite le modalità già previste per il sito medesimo (CNS, CIE ovvero user id e password), con la limitazione che ogni ente potrà avere accesso unicamente alle informazioni riguardanti le contabilità di cui è titolare.

3. La Banca d'Italia fornisce mensilmente ai tesorieri o cassieri, con modalità telematiche, la situazione riepilogativa dei movimenti eseguiti sulle contabilità speciali. La situazione si intende approvata se entro venti giorni dal ricevimento non pervengono contestazioni. La stessa situazione è fornita con modalità telematiche agli enti ed organismi pubblici titolari delle contabilità speciali di tesoreria unica. Nelle more della realizzazione telematica la situazione riepilogativa continua ad essere prodotta con modalità cartacea.

4. La data di avvio delle modalità telematiche di cui ai precedenti commi 2 e 3 verrà comunicata con successiva circolare a cura del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. La data di inizio dell'operatività delle modalità di regolamento dei rapporti di debito e credito fra i tesorieri o cassieri e la Tesoreria dello Stato, di cui al presente decreto, è fissata di comune accordo tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'Associazione bancaria italiana.

2. In fase di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di consentire l'ordinata migrazione al sistema telematico di cui al presente decreto, il protocollo d'intesa di cui all'art. 5, comma 11, può accordare ai tesorieri o cassieri un ulteriore giorno lavorativo per la regolazione dei rapporti di credito e debito di cui al comma 1 del precedente art. 5, rispetto ai termini che saranno applicabili a regime.

3. Al fine di consentire ai tesorieri o cassieri degli enti e organismi di cui alla tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, diversi dalle banche, di assumere le necessarie iniziative organizzative per l'attuazione del presente decreto, è concesso agli stessi di continuare ad utilizzare le modalità di regolamento precedentemente in uso per un periodo di tempo non superiore a sei mesi decorrenti dalla data di cui al comma 1 del presente articolo, eventualmente prorogabile per ulteriori sei mesi.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sostituiscono integralmente quelle contenute nel decreto del Ministro del tesoro 26 luglio 1985, come modificato dai decreti del Ministro del tesoro 14 novembre 1987, 8 settembre 1989 e 13 marzo 1997.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2009

Il Ministro: TREMONTI

09A10489

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 agosto 2009.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso in rappresentanza dei datori di lavoro.

IL DIRETTORE REGGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TREVISO

Visto il proprio decreto n. 836 del 28 marzo 2006 di ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e alla legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 837 del 28 marzo 2006 di nomina dei rappresentanti delle categorie interessate, previste per la composizione delle Speciali commissioni del Comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la nota con quale il dott. Michele Costantini ha rassegnato le proprie dimissioni quale componente del Comitato provinciale I.N.P.S.;

Vista la nota del 7 luglio 2009 con la quale la Confagricoltura Treviso ha designato il sig. Adriano Torresin quale membro del Comitato provinciale I.N.P.S. in sostituzione del dott. Michele Costantini, dimissionario;

Decreta:

Il sig. Adriano Torresin, viene nominato membro del Comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione del dott. Michele Costantini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Treviso, 24 agosto 2009

Il direttore reggente: ORLANDI

09A10487

DECRETO 25 agosto 2009.

Nomina di un componente effettivo in rappresentanza della CGIL, in seno alla Commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SAVONA

Visto il proprio decreto n. 251/1945 del 3 marzo 1995 di ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro di cui all'art. 410 del codice di procedura civile;

Vista la lettera della sig.ra Virginia Corso del 6 agosto 2009, con la quale la stessa ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di componente effettivo della sopra menzionata Commissione provinciale;

Vista la nota del 7 agosto 2009 della CGIL di Savona, con cui viene designato il sig. Riccardo Bazzano, quale membro effettivo della suddetta Commissione in sostituzione della sig.ra Virginia Corso;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione di cui trattasi;

Decreta:

Il sig. Riccardo Bazzano è nominato membro effettivo in rappresentanza della CGIL di Savona, in seno alla Commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Savona, 25 agosto 2009

Il direttore provinciale: CORBELLI

09A10488

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 agosto 2009.

Revoca dell'autorizzazione, alla società «N.I.G. S.r.l. (Nuova immobiliare Giulia)», al rilascio della certificazione CE prevista dalla direttiva del Consiglio n. 88/378/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 88/378/CEE del Consiglio europeo, del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli;

Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante norme per l'attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 ottobre 1991, n. 234;

Visto il decreto 13 dicembre 1991 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 296 del 18 dicembre 1991, concernente le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione alla certificazione;

Vista la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico dell'8 gennaio 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 16 del 19 gennaio 2008, di autorizzazione alla società NIG S.r.l. (Nuova immobiliare Giulia) con sede legale via Verona n. 39 - 01017 Tuscania (Viterbo), al rilascio della certificazione CE prevista dalla direttiva citata;

Vista la nota del 23 luglio 2009 acquisita agli atti il 30 luglio 2009 al n. 0070129, della Società NIG S.r.l. (già IAT - Istituto Analitico Tuscanese S.r.l.), con la quale si comunica la cessazione dell'attività di certificazione CE relativamente al settore giocattoli e secondo la direttiva 88/378/CEE;

Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241, e sue successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 21-*quinquies*, revoca del provvedimento;

Preso atto delle dichiarazioni rese dall'organismo NIG S.r.l. circa la situazione interna dello stesso che non rende possibile l'esercizio dell'attività di certificazione;

Ritenuto di dover procedere all'adeguamento della situazione di diritto a quella di fatto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Articolo unico

È revocata, a seguito di rinuncia all'esercizio delle attività di certificazione, l'autorizzazione alla certificazione CE per la direttiva 88/378/CEE rilasciata con decreto del Ministero dello sviluppo economico dell'8 gennaio 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 16 del 19 gennaio 2008, alla Società NIG S.r.l. con sede legale in via Verona n. 39 - 01017 Tuscania (Viterbo).

A decorrere dalla notifica del presente provvedimento di revoca è fatto divieto di rilasciare certificazioni di conformità sui giocattoli.

Con successivo atto si procede alla comunicazione presso i competenti uffici della Commissione europea della variazione riguardante la notifica dell'organismo quale soggetto autorizzato alla certificazione per la direttiva 88/378/CEE.

Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

Roma, 5 agosto 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A10476

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 marzo 2009.

Modifica all'allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante: «Attuazione della direttiva 2002/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;

Considerato che la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio lascia agli Stati membri la facoltà di effettuare ispezione fitosanitarie sui cereali e le leguminose secche in granella in importazione e che l'Italia ha adottato detta ispezione con il decreto legislativo n. 241/2005;

Considerato che i cereali e le leguminose secche in granella provenienti da Paesi terzi, qualora siano introdotti nell'Unione europea attraverso i Paesi membri che non adottano tale ispezione, arrivano nel territorio nazionale in luoghi diversi dai punti di entrata elencati nell'allegato VIII del decreto legislativo n. 241/2005;

Considerato necessario effettuare le ispezioni fitosanitarie sui cereali e le leguminose secche in granella provenienti da Paesi terzi;

Considerato che i servizi fitosanitari regionali, nella seduta del Comitato fitosanitario nazionale del 18 novembre 2008, hanno espresso la necessità di effettuare le ispezioni fitosanitarie sui cereali e le leguminose secche in granella provenienti da Paesi terzi in luoghi diversi dai punti di entrata elencati nell'allegato VIII del decreto legislativo n. 241/2005;

Accertato che i servizi fitosanitari regionali, nella seduta del Comitato fitosanitario nazionale del 18 novembre 2008, hanno confermato la disponibilità delle strutture tecniche per l'effettuazione dei controlli fitosanitari previste dalla Commissione U.E., definendo di volta in volta il luogo di effettuazione delle ispezioni fitosanitarie sui cereali e le leguminose secche in granella provenienti da Paesi terzi, anche in luoghi diversi dai punti di entrata elencati nell'allegato VIII del decreto legislativo n. 241/2005;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è modificato come segue: Il punto 3, «Ulteriori punti di entrata per i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci indicati nell'allegato XXI», è così sostituito: «Tutte le dogane concordate con il servizio fitosanitario regionale competente per territorio».

Art. 2.

1. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2009

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2009

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 88

09A10477

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 17 luglio 2009.

Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

VISTA la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e, in particolare l'articolo 15;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, gli articoli 118, comma 2 e 123, comma 2 che prevedono l'adozione di un decreto che stabilisca modalità di trasmissione delle informazioni rispettivamente sulle caratteristiche del bacino idrografico, sull'analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica e sullo stato di qualità e classificazione dei corpi idrici;

CONSIDERATO in particolare, l'articolo 64 che ripartisce l'intero territorio nazionale in distretti idrografici, assegnando a ciascuno di essi bacini idrografici;

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante "misure straordinarie in materie di risorse idriche e di protezione dell'ambiente", convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 2009, n.13 e, in particolare, l'articolo 1, che proroga le Autorità di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 n. 183 , nelle more della costituzione dei Distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte III del decreto legislativo n. 152/06 e dell'eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 63 dello stesso decreto legislativo n.152/06 ;

VISTA la Direttiva 2007/2/CE del 14 marzo 2007 che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire);

VISTA la comunicazione della Commissione Europea al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni "Verso un Sistema comune di informazioni ambientali (SEIS)", del 1 febbraio 2008, nella quale si definisce una strategia per modernizzare e semplificare la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati e delle informazioni necessari per l'elaborazione e l'attuazione della politica ambientale;

VISTE le linee guida emanate, con il documento n. 21 del 2009, dalla Commissione Europea, nell'ambito della strategia dell'implementazione comune per la Direttiva Quadro Acque n. 2000/60/CE, concernenti guida per il rapporto tecnico 2009-029;

CONSIDERATO che è stato istituito, nell'ambito di SINTAI – Sistema Informativo Nazionale per la Tutela delle Acque Italiane dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), il Nodo Nazionale WISE con l'obiettivo di raccogliere, elaborare e trasmettere alla Commissione Europea, i dati sulla caratterizzazione delle acque, sul monitoraggio e sullo stato di qualità delle acque, conformemente al sistema informativo europeo WISE;

CONSIDERATA la legge n. 133/2008 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n 112 che prevede l'Istituzione dell'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA);

TENUTO CONTO della necessità di adeguare la normativa nazionale in materia di trasmissione dati, al fine di renderla conforme alla normativa comunitaria.

D E C R E T A

Art. 1

1. Il presente decreto e' finalizzato all'individuazione ed allo scambio delle informazioni territoriali relative alla caratterizzazione, monitoraggio e classificazione delle acque superficiali e sotterranee, ai registri delle aree protette, ai programmi di misure, alle esenzioni, all'analisi economica, ai dati territoriali e strati informativi GIS e ai Piani di gestione dei distretti idrografici.

2. L'ISPRA, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, nelle more della messa in opera del sistema WISE distribuito, mette a disposizione sul nodo nazionale WISE del sistema SINTAI le modalità, le specifiche dati, gli strati informativi GIS di base già disponibili e le codifiche per l'acquisizione dei dati, aggiornandoli sulla base di eventuali ulteriori specifiche WISE.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ciascuno per la parte di territorio regionale ricadente in ogni distretto idrografico e le Autorità di Bacino, ciascuno per la propria competenza, trasmettono attraverso il nodo nazionale WISE del sistema SINTAI, nelle more della messa in opera del sistema WISE distribuito, le informazioni di cui agli allegati A, B, C, D, E, F, G e H al presente decreto, entro le scadenze indicate in ciascuna scheda, i dati necessari alla definizione degli strati informativi GIS di riferimento nazionale, secondo modalità conformi al sistema informativo europeo WISE rese disponibili da ISPRA ai sensi del comma 2.

4. L'ISPRA elabora, per la predisposizione del primo rapporto, sulla base delle informazioni di cui al comma 3 e, conformemente alle disposizioni comunitarie, i dati e le cartografie vettoriali entro il 31 gennaio 2010, per la verifica e validazione da parte delle Autorità di Bacino, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano, ciascuno per la propria competenza, da effettuarsi entro il 1 marzo 2010.
L'ISPRA, sentito il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM), mette a disposizione della Commissione Europea, per conto dello stesso Ministero, il rapporto entro il 23 marzo 2010. I successivi adempimenti tengono conto delle scadenze temporali indicate negli allegati al presente decreto, nonché degli eventuali aggiornamenti delle specifiche WISE.
L'ISPRA effettua, altresì, ulteriori elaborazioni, nonché relazioni di sintesi per ciascun settore, sulla base di specifiche esigenze del MATTM.

5. Per le finalità di cui al comma 1, entro trenta giorni dalle scadenze temporali indicate in ciascuna scheda, l' ISPRA comunica al MATTM l'elenco delle Autorità di bacino, delle Regioni e delle Province Autonome che non hanno ottemperato, ciascuno per quanto di competenza, agli obblighi previsti nel presente decreto.

6. Al fine di assicurare la più ampia divulgazione sullo stato di qualità delle acque in territorio nazionale, il MATTM e l' ISPRA pubblicano, anche on-line sul sistema SINTAI, i risultati delle elaborazioni dei dati acquisiti.

7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ciascuno per la parte di territorio regionale ricadente in ogni distretto idrografico e le Autorità di Bacino, ciascuno per la propria competenza, trasmettono ogni ulteriore, eventuale informazione, entro 30 giorni dalla richiesta avanzata dal MATTM per far fronte ad istanze comunitarie.

8. Le Regioni trasmettono, con cadenza biennale dalla pubblicazione del presente decreto, l'elenco delle sostanze chimiche prioritarie scaricate, rilasciate o immesse nelle acque superficiali e sotterranee, ovvero l'elenco delle altre sostanze chimiche scaricate, rilasciate o immesse in quantità significative nelle acque superficiali e sotterranee, al fine di predisporre un elenco nazionale delle sostanze chimiche inquinanti presenti sul territorio.

9. Il decreto del MATTM 19 agosto 2003 recante "Modalità di trasmissione delle informazioni sullo stato di qualità dei corpi idrici e sulla classificazione delle acque" è abrogato.

Art. 2

1. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2009

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 111

Indice delle schede

ALLEGATO *A*

Acque superficiali

SCHEDA A1 – Individuazione dei tipi di acque superficiali

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano trasmettono, entro il 30 novembre 2009, le informazioni, relative alla tipizzazione delle diverse categorie di acque superficiali, distinte per ciascuna porzione di territorio regionale ricadente in ogni distretto idrografico di appartenenza. Qualora le Regioni effettuino la tipizzazione di 3° livello, le informazioni sono trasmesse entro il 31 dicembre dell'anno in cui tale tipizzazione è stata effettuata. I successivi adempimenti sono trasmessi con cadenza sessennale.

La Regione fornisce, per ciascun bacino idrografico e per ciascuna categoria di acque superficiali, le seguenti informazioni relative alla tipizzazione.

- Distretto [1] (denominazione e codice)
- Bacino Idrografico [2] (denominazione e codice)
- Categoria di acque superficiali (corsi d'acqua, laghi, acque marino costiere, acque di transizione)
- Elenco dei tipi di acque superficiali
- codice del tipo [3]
- nome del tipo
- numero di corpi idrici per ciascun tipo individuato

Nel caso venga effettuata la tipizzazione di 3° livello la Regione fornisce inoltre:

- Elenco dei fattori opzionali considerati per la definizione dei tipi di terzo livello (regionali)
- Nota sintetica metodologica sull'individuazione dei tipi di terzo livello (regionali)

Fornire altresì il collegamento ipertestuale a documenti di supporto di maggior dettaglio.

[1] Le codifiche dei Distretti sono fornite da ISPRA sul Nodo Nazionale WISE del sistema informativo SINTAI
[2] L'elenco dei bacini e relative codifiche è fornita da ISPRA sul Nodo Nazionale WISE del sistema informativo SINTAI
[3] Per i codici e la denominazione dei tipi di acque superficiali si fa riferimento all'APPENDICE A1

SCHEDA A2 - Individuazione dei corpi idrici superficiali

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, fatta eccezione per le informazioni di cui al punto 2, trasmettono entro il 30 novembre 2009, le informazioni di seguito riportate, distinte per ciascuna porzione di territorio regionale ricadente in ogni distretto idrografico di appartenenza. I successivi adempimenti sono effettuati con cadenza sessennale.

Le informazioni di cui al punto 2 sono trasmesse al 30 novembre 2012 e, successivamente, dopo 3 anni dalla pubblicazione del riesame e aggiornamento dei successivi Piani di Gestione.

1. Identificazione e localizzazione del corpo idrico

- Distretto [1] (denominazione e codice)
- Bacino idrografico [2] (denominazione e codice)
- Categoria di acque superficiali: (corso d'acqua, lago o invaso, acqua marino-costiera, acqua di transizione)
- Tipo di corpo idrico (denominazione e codice)
- Corpo idrico (denominazione e codice)
- Denominazione e codice (regionale) del corso d'acqua, lago o invaso, acqua marino-costiera, acqua di transizione, di cui fa parte il corpo idrico
- Estensione (km) oppure area (km^2) del corpo idrico
- Coordinate del centroide del corpo idrico
- Natura del corpo idrico: naturale, artificiale, fortemente modificato.

Note descrittive

Fornire le seguenti note descrittive (<5000 caratteri, spazi inclusi) per ogni bacino idrografico

- criteri e metodologie per delineare i corpi idrici
- criteri e metodologie per l'identificazione dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali
- modalità di coordinamento, attuate o che si intende attuare, per la designazione dei corpi idrici nei bacini transfrontalieri
- approccio utilizzato per i piccoli corpi idrici, al di sotto della soglia.

Fornire altresì il collegamento ipertestuale a documenti di supporto di maggior dettaglio.

2. Categoria di rischio del corpo idrico

Per ciascun corpo idrico, specificare una delle seguenti categorie di rischio assegnata sulla base dell'analisi delle pressioni e degli impatti, nonché sulla base dei dati di monitoraggio pregressi ove disponibili:

- Corpo idrico non a rischio
- Corpo idrico probabilmente a rischio [3]
- Corpo idrico a rischio

[1] Le codifiche dei Distretti sono fornite da ISPRA sul Nodo Nazionale WISE del sistema informativo SINTAI
[2] L'elenco dei bacini e relative codifiche è fornita da ISPRA sul Nodo Nazionale WISE del sistema informativo SINTAI
[3] Dopo il primo ciclo di monitoraggio al corpo idrico non potrà più essere assegnata tale categoria in quanto dovrà essere specificato necessariamente lo stato di rischio (a rischio/non a rischio)

Per ciascun corpo idrico a rischio indicare le ragioni del rischio di non raggiungimento degli obiettivi:

- Stato chimico
- Stato ecologico

Specificare inoltre, se possibile, la tipologia di pressioni che determinano gli impatti:

- Fonte puntuale
- Fonte diffusa
- Prelievi idrici
- Alterazioni morfologiche
- Regolazioni di portata

SCHEDA A3 - Analisi delle pressioni e degli impatti

Le Autorità di bacino di rilievo nazionale ovvero le Regioni, competenti ai sensi dell'art 1, comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n 208, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n 13, con il coordinamento delle Regioni interessate, trasmettono, per il Distretto di competenza, entro il 30 novembre 2009, le informazioni e valutazioni di sintesi di seguito riportate. I successivi adempimenti sono effettuati con cadenza sessennale.

1. Pressioni significative

- Distretto [1] (denominazione e codice)
- Bacino idrografico [2] (denominazione e codice)
- Pressioni significative di origine antropica, tra quelle della lista indicativa sotto riportata, con indicazione dell'importanza relativa in base alla seguente scala: molto importante (MI), importante (I), meno importante (LI), non noto (NN), non applicabile (NA);
- Indicare il numero di corpi idrici, che, a causa delle pressioni di seguito riportate, singolarmente o in concomitanza con altre pressioni, si trovano in uno stato inferiore al buono.

Lista indicativa di pressioni

Fonti puntuali
Impianti di trattamento delle acque reflue urbane
Industrie IPPC (EPRTR)
Industrie non IPPC (fuori da EPRTR)
Sfioratori di piena
Altre fonti puntuali (es. piccoli agglomerati)

Fonti diffuse
Sfioratori di piena (se i dati disponibili non consentono di trattarla come fonte puntuale) e dilavamento urbano
Attività agricole (lisciviazione, erosione, perdite, acque di dilavamento)
Trasporti e infrastrutture prive di allacciamenti alla rete fognaria (navi, treni, automobili e aeroplani e rispettive infrastrutture fuori dalle aree urbane)
Siti industriali abbandonati
Rilasci da impianti di stoccaggio e/o trattamento di effluenti domestici in aree non servite da rete fognaria (es. perdite da bacini settici)
Altre fonti diffuse

Prelievi
Prelievi per irrigazione (uso agricolo)
Prelievi per uso potabile
Prelievi per le industrie manifatturiere
Prelievi per la produzione di energia elettrica (raffreddamento)
Prelievi per gli allevamenti ittici
Prelievi per gli impianti idroelettrici (non per il raffreddamento)
Prelievi per cave e miniere
Prelievi per la navigazione (es. alimentazione canali)
Altri prelievi importanti

Regolazioni di portata e alterazioni morfologiche
Regolazioni di portata
Dighe idroelettriche
Invasi per approvvigionamento idrico

[1] Le codifiche dei Distretti sono fornite da ISPRA sul Nodo Nazionale WISE del sistema informativo SINTAI
[2] L'elenco dei bacini e relative codifiche è fornita da ISPRA sul Nodo Nazionale WISE del sistema informativo SINTAI

Dighe per la difesa dalle inondazioni
Diversioni
Chiuse
Barriere
Altro

Gestione dei corsi d'acqua (fiumi)
Alterazioni fisiche dei canali
Opere di ingegneria
Ampliamento di zone agricole
Ampliamento di zone di pesca
Dragaggi
Infrastrutture (costruzione di strade/ponti)

Gestione delle aree marine costiere e di transizione
Dragaggi di estuari e aree costiere
Infrastrutture costiere, cantieri navali e porti
Vasche di colmata
Ripascimenti costieri
Barriere per la difesa della costa dalle maree e per la produzione di energia

Altre alterazioni morfologiche
Barriere
Alterazioni nell'area riparia e nella zona di piena

Altre pressioni

Fornire una breve nota di sintesi (<5000 caratteri, spazi inclusi) illustrando il criterio utilizzato per la classificazione dell'importanza delle pressioni. Tale criterio deve tenere conto di situazioni in cui si hanno più corpi idrici interessati da un'unica pressione e di situazioni in cui si ha un corpo idrico interessato da più pressioni.

2. Informazioni di dettaglio sulle pressioni significative

2.1. Inquinamento da fonti puntuali

- Fornire il numero di fonti puntuali significative distinte secondo le categorie indicate al punto 1;

- Indicare per quali parametri, tra quelli di seguito riportati, risultano significative le fonti puntuali di inquinamento:
  - carico organico
  - azoto
  - fosforo;

- Fornire i dati sui carichi annui (monitorati, calcolati o stimati) immessi nel bacino idrografico per le sostanze di seguito riportate [3]:
  - carico organico (come TOC [4], BOD e COD),
  - carico di azoto (come $N\text{-}NH_3$, $N\text{-}NO_3$ e N tot, indicando il metodo di misura dell'azoto),
  - carico di fosforo (come $P\text{-}PO_4$ e P tot),
  - carico di sostanze chimiche della lista di priorità (specificando il numero CAS),

---
[3] Il dettaglio della lista degli inquinanti è fornito e aggiornato da ISPRA sul Nodo Nazionale WISE
[4] Se disponibile

- carico di altre sostanze non appartenenti alla lista di priorità (specificando il numero CAS).

2.2 Inquinamento da fonte diffusa

- Indicare per quali parametri, tra quelli di seguito riportati, risultano significative le fonti diffuse di inquinamento:
  - carico organico
  - azoto
  - fosforo

- Fornire i dati sui carichi annui (calcolati o stimati) immessi nel bacino idrografico per le sostanze di seguito riportate [5]:
  - carico organico (come TOC [6], BOD e COD),
  - carico di azoto (come $N\text{-}NH_3$, $N\text{-}NO_3$ e N tot, indicando il metodo di misura dell'azoto),
  - carico di fosforo (come $P\text{-}PO_4$ e P tot),
  - carico di sostanze chimiche della lista di priorità (specificando il numero CAS),
  - carico di altre sostanze non appartenenti alla lista di priorità (specificando il numero CAS).

2.3. Prelievi idrici

- Numero di prelievi significativi
- Portata media derivata in un anno (m^3 a^{-1}) o in differenti stagioni per ciascuna delle categorie di prelievi, secondo l'utilizzo idrico, elencate al punto 1
- Disponibilità di risorsa idrica annua media (m^3 a^{-1}) per ciascun bacino [7].

2.4. Regolazioni di portata e alterazioni morfologiche

- Numero di significative regolazioni di portata e alterazioni morfologiche
- Tipo di regolazione/alterazione

2.5. Altre pressioni

- Indicare se sono presenti altre pressioni, diverse da quelle indicate ai punti precedenti o non note.
- Nel caso di pressioni diverse fornire una nota descrittiva (<5000 caratteri, spazi inclusi) che ne specifichi la natura.
- Nel caso di pressioni non note è necessario fornire una nota descrittiva (<5000 caratteri, spazi inclusi) sulle azioni da intraprendere per l'identificazione di tali pressioni.

3. Valutazione dell'impatto delle pressioni

Fornire una nota descrittiva (< 5000 caratteri, spazi inclusi) degli impatti significativi sulle acque superficiali causati dalle pressioni individuate al punto 2 in base all'elenco di seguito riportato:

- arricchimento in nutrienti (rischio di eutrofizzazione)
- arricchimento in sostanza organica

---
[5] Il dettaglio della lista degli inquinanti è fornito e aggiornato da ISPRA sul Nodo Nazionale WISE
[6] Se disponibile
[7] La riserva idrica media annua risultante dall'applicazione del bilancio idrologico a scala di bacino

- contaminazione da sostanze della lista di priorità o da altri inquinanti specifici
- sedimenti contaminati
- acidificazione
- intrusione salina
- temperatura elevata
- habitat alterati a causa di alterazioni idromorfologiche

4. Criteri e metodologie

4.1. Pressioni
Fornire una nota descrittiva (< 5000 caratteri, spazi inclusi), per ciascuna delle tipologie di pressione di cui al punto 2, sui criteri e delle metodologie usati, tra quelli riportati al punto 4.3, per individuare le pressioni significative.

4.2. Impatti
Fornire una nota descrittiva (< 5000 caratteri, spazi inclusi) sui criteri e le metodologie usati, tra quelli riportati al punto 4.3, per determinare gli impatti significativi di cui al punto 3.

4.3. Elenco criteri e metodologie

- La definizione usata per il termine “significativo” specificando altresì se la valutazione è stata effettuata per singola pressione o in combinazione con altre.
- I criteri di selezione
- I modelli numerici, fisici, concettuali
- Gli strumenti usati per quantificare pressioni e impatti
- Gli strumenti usati per la valutazione dello stato
- La fonte dei dati (se sono stati usati dati pregressi, dati raccolti per questo scopo o se sono dati ricavati da stime (e come))
- Il giudizio degli esperti
- I criteri e gli standard stabiliti per legge
- Il ruolo degli elementi di qualità a supporto (idromorfologici, fisico-chimici) nella valutazione degli impatti.

5. Incertezze e lacune

Nel caso si ravvisino elementi di incertezza o lacune di informazione durante l’analisi delle pressioni e degli impatti sui corpi idrici superficiali, si forniscano le seguenti informazioni:
- elenco degli elementi di incertezza e delle lacune di informazione
- elenco delle azioni previste per affrontare il problema
- sintesi (<5000 caratteri spazi inclusi) dell’evoluzione nel tempo delle problematiche riscontrate

6. Documenti di supporto

Fornire, per ciascun argomento contenuto nella presente scheda, il collegamento ipertestuale a documenti di supporto di maggior dettaglio (inclusi documenti metodologici).

Scheda A4 - Programmi di monitoraggio

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano trasmettono entro il 30 novembre 2009, le informazioni di seguito riportate, distinte per ciascuna porzione di territorio regionale ricadente in ogni distretto idrografico di appartenenza. I successivi adempimenti sono effettuati con cadenza sessennale. Nel caso vengano effettuate modifiche ai programmi di monitoraggio, le informazioni sono trasmesse entro il 31 dicembre dell'anno in cui tali modifiche sono state effettuate.

1. Monitoraggio operativo e di sorveglianza

Per ciascun programma di monitoraggio *operativo* oppure di *sorveglianza*, devono essere fornite le seguenti informazioni:

1.1 Identificazione del programma

- Distretto (denominazione e codice)
- Bacino (denominazione e codice)
- Codice univoco a livello regionale del programma di monitoraggio
- Denominazione (obiettivo funzionale) del programma (rete) di monitoraggio
- Categoria di acque a cui si riferisce il programma
- Data di inizio del programma di monitoraggio [1]
- Tipo di monitoraggio (sorveglianza, operativo)

1.2 Elementi di qualità monitorati

Per ciascun programma di monitoraggio, indicare gli elementi di qualità (QE) monitorati secondo le previsioni del relativo programma e la relativa frequenza di monitoraggio:

- Codice univoco per l'elemento di qualità (QE, Quality Element) secondo la codifica riportata in appendice A2
- Numero di siti del programma di monitoraggio nei quali questo QE viene misurato
- Frequenza minima di monitoraggio [2]
- Ciclo minimo di monitoraggio [3]

Fornire una nota di sintesi (<2000 caratteri, spazi inclusi) su eventuali criticità riscontrate a livello regionale nell'applicazione dei metodi di campionamento e analisi definiti a livello nazionale.

1.3 Informazioni aggiuntive sul programma di monitoraggio:

- Specificare con una nota di sintesi (<2000 caratteri, spazi inclusi) i criteri di selezione dei siti del programma
- Nel caso sia previsto, per alcuni parametri, il monitoraggio per sotto-siti (es. per determinare il profilo verticale di uno o più parametri o per monitorare elementi di qualità chimica o biologica in differenti punti nella stazione), fornire una nota di sintesi (<2000 caratteri, spazi inclusi), specificando il criterio con cui i sotto-siti sono stati individuati.

---

[1] Qualora l'inizio del programma di monitoraggio sia successivo alla data 22 dicembre 2006 fornire una nota di sintesi (<2000 caratteri, spazi inclusi) motivando tale rinvio

[2] Frequenza di monitoraggio dell'elemento di qualità, minima rispetto ai siti associati al singolo programma.

[3] Frequenza con cui il singolo programma di monitoraggio si ripropone nell'arco temporale di un piano di gestione

- Fornire nota di sintesi (<2000 caratteri, spazi inclusi) specificando per quali aspetti (esempio: frequenza, elementi di qualità), si hanno variazioni in alcuni siti del programma di monitoraggio e fornire la percentuale di siti interessati rispetto al totale dei siti del programma
- Fornire nota di sintesi (<2000 caratteri, spazi inclusi) indicando eventuali elementi aggiuntivi che sono previsti per il monitoraggio delle acque interessate da prelievi idrici per uso potabile.

2. Monitoraggio d'indagine

Fornire una sintesi (<5000 caratteri, spazi inclusi) sulla strategia predisposta per l'avviamento dei programmi di monitoraggio di indagine.

Qualora il programma di indagine si riferisca a un monitoraggio già in atto, fornire le seguenti informazioni:

2.1 Identificazione del programma
- Distretto (denominazione e codice)
- Bacino (denominazione e codice)
- Codice univoco a livello regionale del programma d'indagine
- Denominazione (obiettivo funzionale) del programma di monitoraggio

2.2 Informazioni sul programma di indagine

a) Indicare la motivazione alla base dell'attivazione del programma di indagine:

- probabile fallimento degli obiettivi
- superamenti per ragioni sconosciute
- inquinamento accidentale
- altro (specificare)

b) Fornire nota di sintesi con la descrizione (<2000 caratteri, spazi inclusi) del funzionamento pratico della strategia di monitoraggio messa in atto.

c) Fornire, per ogni elemento di qualità monitorato[4] nell'ambito del programma di indagine, le seguenti informazioni:

- numero di siti in cui è monitorato l'elemento di qualità
- numero di campionamenti

[4] Per l'elenco e i codici relativi agli elementi di qualità, riferirsi all'Appendice A2

Scheda A5 - Siti di monitoraggio delle acque superficiali

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano trasmettono entro il 30 novembre 2009, le informazioni di seguito riportate, distinte per ciascuna porzione di territorio regionale ricadente in ogni distretto idrografico di appartenenza. I successivi adempimenti sono effettuati con cadenza sessennale. Nel caso vengano effettuate modifiche alla rete di monitoraggio, le informazioni sono trasmesse entro il 31 dicembre dell'anno in cui tali modifiche sono state effettuate.

1. Identificazione dei siti di monitoraggio

Per ciascun sito di monitoraggio fornire le seguenti informazioni:
- distretto (denominazione e codice)
- bacino (denominazione e codice)
- corpo idrico in cui il sito è ubicato (codice [1])
- eventuali corpi idrici rappresentati dal sito [2]
- nome del sito (nel sistema informativo regionale)
- codice univoco del sito nel sistema informativo regionale
- localizzazione (coordinate geografiche)
- tipo di monitoraggio (di sorveglianza, operativo)
- numero di sotto-siti eventualmente associati al sito

Le possibili relazioni tra siti di monitoraggio e corpi idrici, all'interno dei bacini idrografici e dei distretti, sono illustrate nella figura 1.

Indicare se il sito fa parte delle seguenti reti:
- rete Intercalibrazione
- rete dei siti di riferimento
- rete EIONET/SOE
- altre reti

Indicare se il sito o il corpo idrico associato ricade in un'area non protetta dove si effettua captazione per consumo umano.

Indicare se il sito, o il corpo idrico associato, ricade in una delle seguenti tipologie di aree protette:
- acque di balneazione
- acque destinate al consumo umano
- acque idonee alla vita dei pesci
- acque destinate alla vita dei molluschi
- aree sensibili
- zone vulnerabili ai nitrati
- aree individuate ai sensi della Direttiva "Uccelli" 79/409/EC
- aree individuate ai sensi della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE

2. Riferimento ai programmi di monitoraggio
Fornire l'elenco dei programmi di monitoraggio (codice) di cui ciascun sito fa parte.

3. Elementi di qualità monitorati

[1] Codice del corpo idrico di cui alla scheda A2
[2] Qualora sia stato effettuato il raggruppamento dei corpi idrici

Per ciascun sito di monitoraggio, fornire le seguenti informazioni:

- codice univoco di ciascun elemento di qualità monitorato secondo la codifica riportata in appendice A2
- frequenza minima [3] di monitoraggio di ciascun elemento di qualità
- ciclo minimo [4] di monitoraggio di ciascun elemento di qualità

Fig 1 - Schema delle relazioni tra siti di monitoraggio, corpi idrici, sottobacini, bacini e distretti.

[3] frequenza di monitoraggio minima tra i parametri associati all'elemento di qualità
[4] frequenza con cui il singolo programma di monitoraggio si ripropone nell'arco temporale di un piano di gestione

SCHEDA A6 - Stato dei corpi idrici superficiali

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano trasmettono entro il 30 novembre 2009, le informazioni di seguito riportate, distinte per ciascuna porzione di territorio regionale ricadente in ogni distretto idrografico di appartenenza.
Il secondo invio è effettuato entro il 30 aprile 2010, al fine di acquisire i dati sulla classificazione aggiornati alla normativa comunitaria vigente. Il terzo invio è effettuato entro il 30 novembre 2015 e i successivi con cadenza sessennale.

Per ciascun corpo idrico superficiale devono essere fornite le seguenti informazioni:

- distretto (denominazione e codice)
- bacino idrografico (denominazione e codice)
- corpo idrico (denominazione e codice [1])
- classe di stato ecologico del corpo idrico naturale, ovvero, classe di potenziale ecologico per i corpi idrici fortemente modificati [2],
- conformità/superamento degli Standard di Qualità Ambientali per:
  - **metalli** della Lista di Priorità
  - **pesticidi** della Lista di Priorità;
  - **inquinanti di origine industriale** della Lista di Priorità;
  - **rimanenti inquinanti** della Lista di Priorità;
  - **altri inquinanti** non della Lista di Priorità (nazionali);
- specificare se al corpo idrico sono applicate delle esenzioni precisando l'obiettivo previsto/concordato per il 2015

Per ciascuna area protetta:

- Denominazione e codice dell'area protetta
- Stato del corpo idrico rispetto al raggiungimento degli obiettivi per le aree protette; in caso l'obiettivo non venga raggiunto specificare le ragioni del mancato conseguimento [3].

Inoltre dovranno essere fornite le seguenti indicazioni:

- Elementi di qualità utilizzati per la classificazione,
- Classe di stato indicata dagli elementi di qualità utilizzati;
- Se l'informazione sull'elemento di qualità non sia disponibile o utilizzabile
- Attendibilità della classe di stato ecologica per i corpi idrici in base ad una scala quantitativa da 1 (bassa attendibilità) a 3 (elevata attendibilità).

Tali informazioni devono consentire la realizzazione, da parte di ISPRA, sulla base degli strati informativi di cui alla scheda **G** dell'allegato G, delle seguenti cartografie:

1. classe di **stato ecologico** dei corpi idrici naturali con inclusi i dati, a livello di corpo idrico, relativi agli elementi di qualità biologica sulla base dei quali la valutazione è stata effettuata;
2. classe di **potenziale ecologico** per i corpi idrici fortemente modificati includendo i dati sugli elementi di qualità biologica;

---

[1] Codice del corpo idrico di cui alla scheda A2
[2] Qualora non vengano forniti la classe di stato ecologico del corpo idrico e i dati degli specifici elementi di qualità, al corpo idrico verrà attribuito "stato non determinato"
[3] Qualora tali informazioni siano già state fornite ai sensi delle rispettive Direttive, è possibile, ad eccezione delle acque destinate al consumo umano, fornire il solo riferimento al documento con cui tali informazioni sono state inviate.

3. classe di stato dei corpi idrici rispetto al raggiungimento degli obiettivi per le aree protette con specificati i motivi dell'eventuale mancato conseguimento dell'obiettivo;
4. corpi idrici con conformità/superamento degli Standard di Qualità Ambientali per i **metalli pesanti** della Lista di Priorità;
5. corpi idrici con conformità/superamento degli Standard di Qualità Ambientali per i **pesticidi** della Lista di Priorità;
6. corpi idrici con conformità/superamento degli Standard di Qualità Ambientali per gli **inquinanti di origine industriale** della Lista di Priorità;
7. corpi idrici con conformità/superamento degli Standard di Qualità Ambientali per i **rimanenti inquinanti** della Lista di Priorità;
8. corpi idrici con conformità/superamento degli Standard di Qualità Ambientali per **altri inquinanti (nazionali).**

Nelle suddette cartografie è specificata l'applicazione di esenzioni per i corpi idrici con indicazione dell'obiettivo previsto/concordato per il 2015.

APPENDICE A1 - SISTEMA DI CODIFICA DEI TIPI DI ACQUE SUPERFICIALI

L'attribuzione del codice e della denominazione del tipo di acque superficiali viene effettuata in sede di prima applicazione del Decreto secondo i sistemi di codifica riportati di seguito. Le eventuali modifiche o aggiornamenti ai sistemi di codifica saranno rese disponibili attraverso il sistema informativo SINTAI.

A) Codifica dei tipi fluviali

Tab 1 – Metodologia per la codifica dei tipi fluviali

Idro-ecoregioni [1]		**Origine**		**Dimensione del bacino /Distanza sorgente** [2]		**Influenza Bacino Monte**	
01 ÷ 20	Perenni	SS	Scorrimento Superficiale	1	Molto piccolo	T	Nulla o trascurabile
		GL	Grandi Laghi	2	Piccolo	D	Debole
		SR	Sorgenti	3	Medio	F	Forte
		AS	Acque Sotterranee	4	Grande	N	Non applicabile
		GH	Ghiacciai	5	Molto grande		
				6 [3]	Dist.sorg <10 km		
	Temporanei	**Persistenza**		**Morfologia alveo**			
		IN	Intermittenti	7	Meandriforme, sinuoso o confinato		
		EF	Effimeri	8	Semiconfinato, transizionale, canali intrecciati fortemente anastomizzato		
		EP	Episodici				

Tabella 2 - Codici numerici e denominazione delle Idro-ecoregioni italiane.

Cod_Italia	Nome italiano
1	Alpi Occidentali
2	Prealpi_Dolomiti
3	Alpi Centro-Orientali
4	Alpi Meridionali
5	Monferrato
6	Pianura Padana
7	Carso

[1] Numerazione delle idro-ecoregioni di cui alla tabella 2

[2] Le dimensioni identificate sulla base dei criteri riportati al punto A.1.4.1 della sezione A, allegato 1 del decreto del 16 giugno 2008, n 131, sono riportate in tabella:

Categoria	Distanza dalla sorgente	Dimensione del bacino
Molto piccolo	< 5 km	< 25 km^2
Piccolo	5-25 km	25-150 km^2
Medio	25-75 km	150-750 km^2
Grande	75-150 km	750-2500 km^2
Molto grande	> 150 km	> 2500 km^2

[3] Nel caso dei corsi d'acqua perenni, con origine da sorgenti, acque sotterranee o ghiacciai, con distanza dalla sorgente inferiore a 10 km

8	Appennino Piemontese
9	Alpi Mediterranee
10	Appennino Settentrionale
11	Toscana
12	Costa Adriatica
13	Appennino Centrale
14	Roma_Viterbese
15	Basso Lazio
14	Vesuvio
16	Basilicata_Tavoliere
17	Puglia_Gargano
18	Appennino Meridionale
19	Calabria_Nebrodi
20	Sicilia
21	Sardegna

Composizione codice alfanumerico

Idro-ecoregione		Origine/ Persistenza		Dimensione bacino/ Distanza dalla sorgente/ Morfologia dell'alveo	Influenza Bacino a Monte (IBM)	Progressivo [4]

B) Codifica dei tipi di laghi

Tab 3 – Elenco dei codici e denominazioni

Codice tipo	Tipo
AL-1	Laghi alpini d'alta quota, calcarei
AL-2	Laghi alpini d'alta quota, silicei
AL-3	Grandi laghi sudalpini.
AL-4	Laghi sudalpini, polimittici.
AL-5	Laghi sudalpini, poco profondi
AL-6	Laghi sudalpini, profondi
AL-7	Laghi alpini, poco profondi, calcarei.
AL-8	Laghi alpini, poco profondi, silicei.
AL-9	Laghi alpini, profondi, calcarei
AL-10	Laghi alpini, profondi, silicei.
ME-1	Laghi mediterranei, polimittici.
ME-2	Laghi mediterranei, poco profondi. calcarei
ME-3	Laghi mediterranei, poco profondi silicei
ME-4	Laghi mediterranei profondi calcarei
ME-5	Laghi mediterranei profondi silicei
ME-6	Laghi vulcanici poco profondi
ME-7	Laghi vulcanici profondi
S	Laghi salini non connessi al mare

[4] Numero progressivo, preceduto dal codice ISTAT della Regione, da attribuire qualora sia opportuno discriminare all'interno del tipo individuato.

C) Codifica dei tipi di acque marino-costiere

Tab 4 – Elenco dei codici e denominazioni

Codice tipo	**Tipo**
ACA1	Rilievi montuosi / Alta stabilità
ACA2	Rilievi montuosi / Media stabilità
ACA3	Rilievi montuosi / Bassa stabilità
ACB1	Terrazzi / Alta stabilità
ACB2	Terrazzi / Media stabilità
ACB3	Terrazzi / Bassa stabilità
ACC1	Pianura litoranea / Alta stabilità
ACC2	Pianura litoranea / Media stabilità
ACC3	Pianura litoranea / Bassa stabilità
ACD1	Pianura di fiumara / Alta stabilità
ACD2	Pianura di fiumara / Media stabilità
ACD3	Pianura di fiumara / Bassa stabilità
ACE1	Pianura alluvionale / Alta stabilità
ACE2	Pianura alluvionale / Media stabilità
ACE3	Pianura alluvionale / Bassa stabilità
ACF1	Pianura di dune / Alta stabilità
ACF2	Pianura di dune / Media stabilità
ACF3	Pianura di dune / Bassa stabilità

D) Codifica dei tipi di acque di transizione

Tab 5 – Elenco dei codici e denominazioni

Codice tipo	**Tipo**
AT01	Lagune costiere non tidali di piccola dimensione/Oligoaline
AT02	Lagune costiere non tidali di piccola dimensione/Mesoaline
AT03	Lagune costiere non tidali di piccola dimensione/Polialine
AT04	Lagune costiere non tidali di piccola dimensione/Eurialine
AT05	Lagune costiere non tidali di piccola dimensione/Iperaline
AT06	Lagune costiere non tidali di media dimensione/Oligoaline
AT07	Lagune costiere non tidali di media dimensione/Mesoaline
AT08	Lagune costiere non tidali di media dimensione/Polialine
AT09	Lagune costiere non tidali di media dimensione/Eurialine
AT10	Lagune costiere non tidali di media dimensione/Iperaline
AT11	Lagune costiere microtidali di piccola dimensione/Oligoaline
AT12	Lagune costiere microtidali di piccola dimensione/Mesoaline
AT13	Lagune costiere microtidali di piccola dimensione/Polialine
AT14	Lagune costiere microtidali di piccola dimensione/Eurialine
AT15	Lagune costiere microtidali di piccola dimensione/Iperaline
AT16	Lagune costiere microtidali di media dimensione/Oligoaline
AT17	Lagune costiere microtidali di media dimensione/Mesoaline
AT18	Lagune costiere microtidali di media dimensione/Polialine
AT19	Lagune costiere microtidali di media dimensione/Eurialine
AT20	Lagune costiere microtidali di media dimensione/Iperaline
AT21	Foci fluviali a delta

APPENDICE A2

Elementi di qualità monitorati nelle acque superficiali

Elementi di qualità	Livello di dettaglio	Codice parametro	Corsi d'acqua	Laghi	Acque di transizione	Acque marino-costiere
Elementi biologici						
ELEMENTI DI QUALITÀ BIOLOGICA	1	QE 1	X	X	X	X
Composizione, abbondanza e biomassa del fitoplancton	2	QE 1-1		X	X	X
Composizione e abbondanza di altra flora acquatica	2	QE 1-2		X	X	X
Composizione e abbondanza di macroalghe	3	QE 1-2-1			X	X
Composizione e abbondanza di angiosperme (fanerogame)	3	QE 1-2-2			X	X
Composizione e abbondanza di macrofite	3	QE 1-2-3	X	X		
Composizione e abbondanza di fitobenthos (diatomee)	3	QE 1-2-4	X			
Composizione, abbondanza dei macroinvertebrati bentonici	2	QE 1-3	X	X	X	X
Composizione, abbondanza e struttura di età della fauna ittica	2	QE 1-4	X	X	X	
Altre specie non obbligatorie (es. zooplancton)	2	QE 1-5	X	X	X	X
Elementi idromorfologici						
ELEMENTI DI QUALITÀ IDROMORFOLOGICI	1	QE 2	X	X	X	X
			CORSI D'ACQUA			
Regime idrologico	2	QE 2-1	X			
Volume e dinamica del flusso idrico	3	QE 2-1-1	X			
Connessione a corpi idrici sotterranei	3	QE 2-1-2	X			
Continuità fluviale	2	QE 2-2	X			
Condizioni morfologiche dei fiumi	2	QE 2-3	X			
Variazione della profondità e della larghezza del fiume	3	QE 2-3-1	X			
Struttura e substrato dell'alveo	3	QE 2-3-2	X			
Struttura della zona ripariale	3	QE 2-3-3	X			
				LAGHI		
Regime idrologico dei laghi	2	QE 2-4		X		
Volume e dinamica del flusso idrico	3	QE 2-4-1		X		
Tempo di residenza	3	QE 2-4-2		X		
Connessione ai corpi idrici sotterranei	3	QE 2-4-3		X		
Condizioni morfologiche dei laghi	2	QE 2-5		X		
Variazione di profondità	3	QE 2-5-1		X		
Struttura e tessitura del sedimento	3	QE 2-5-2		X		
Struttura della zona ripariale e della costa	3	QE 2-5-3		X		

Elementi di qualità	Livello di dettaglio	Codice parametro	Corsi d'acqua	Laghi	Acque di transizione	Acque marino-costiere
					ACQUE COSTIERE E DI TRANSIZIONE	
Condizioni morfologiche delle acque costiere e di transizione	2	QE 2-6			X	X
Variazione di profondità	3	QE 2-6-1			X	X
Natura e composizione del substrato	3	QE 2-6-2			X	X
Struttura della zona intertidale	3	QE 2-6-3			X	
Regime di marea delle acque di transizione	2	QE 2-7			X	
Flusso di acqua dolce	3	QE 2-7-1			X	
Scambio con il mare	3	QE 2-7-2			X	
Elementi fisico chimici e chimici						
ELEMENTI DI QUALITÀ FISICO CHIMICI E CHIMICI	1	QE 3	X	X	X	X
Parametri generali	2	QE 3-1	X	X	X	X
Trasparenza	3	QE 3-1-1		X	X	X
Condizioni termiche	3	QE 3-1-2	X	X	X	X
Condizioni di ossigenazione	3	QE 3-1-3	X	X	X	X
Salinità/Conducibilità	3	QE 3-1-4	X	X	X	X
Stato di acidificazione	3	QE 3-1-5	X	X		
Condizione dei nutrienti	3	QE 3-1-6	X	X	X	X
Sostanze dell'elenco di priorità	2	QE 3-2	X	X	X	X
Altre sostanze diverse dall'elenco di priorità	2	QE 3-3	X	X	X	X

Per le sostanze chimiche (sostanze dell'elenco di priorità e le altre sostanze diverse da quelle dell'elenco di priorità), previste tra gli elementi di qualità con codici QE 3-2 e QE3-3, occorre indicare, altresì, le sostanze che vengono monitorate ai sensi della normativa vigente, specificandone il numero CAS.

ALLEGATO *B*

Acque sotterranee

SCHEDA B1 – Identificazione e delimitazione dei corpi idrici sotterranei

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, fatta eccezione per le informazioni di cui al punto 2, trasmettono entro il 30 novembre 2009, le informazioni di seguito riportate, distinte per ciascuna porzione di territorio regionale ricadente in ogni distretto idrografico di appartenenza. I successivi adempimenti sono effettuati con cadenza sessennale.

Le informazioni di cui al punto 2 sono trasmesse al 30 novembre 2012 e, successivamente, dopo 3 anni dalla pubblicazione del riesame e aggiornamento dei successivi Piani di Gestione.

1. Identificazione e delimitazione dei corpi idrici sotterranei

Per ciascun corpo idrico fornire le seguenti informazioni:

- distretto [1](denominazione e codice)
- corpo idrico (denominazione e codice)
- coordinate del centroide
- limiti del corpo idrico [2]

e, se disponibili:

- interazione con ecosistemi acquatici (si/no)
- interazione con ecosistemi terrestri (si/no)
- stratificazione (si/no)
- profondità media del corpo idrico (m)
- spessore medio del corpo idrico (m)
- intervallo di profondità in cui è situata la porzione principale del corpo idrico (0-20m; 20-50m, 50-200m, >200 m)
- tipo di complesso idrogeologico [3]
- tipo di orientamento verticale [4]
- volume dell'acquifero, se possibile (m^3)
- specificare se si tratta di un corpo idrico transfrontaliero

Fornire una nota descrittiva (<5000 caratteri, spazi inclusi) dei criteri usati per la identificazione/delimitazione dei corpi idrici sotterranei.
Fornire altresì il collegamento ipertestuale a documenti di supporto di maggior dettaglio.

---

[1] Le codifiche dei Distretti sono fornite da ISPRA sul Nodo Nazionale WISE del sistema informativo SINTAI
[2] Definiti secondo quanto riportato all'allegato 1, parte A del Decreto legislativo 16 marzo 2009, n 30 qualora si verifichino intersezioni tra i limiti proiettati sul piano campagna di corpi idrici ubicati a profondità diverse, fornire files separati per ciascun orizzonte.
[3] Macrotipologia secondo la classificazione di cui al punto A.1 dell'allegato 1 al decreto legislativo 16 marzo 2009, n 30
[4] Categorie e simboli relativi al tipo di orientamento sono forniti da ISPRA sul Nodo Nazionale WISE del sistema informativo SINTAI.

2. Categoria di rischio del corpo idrico

Per ciascun corpo idrico, specificare una delle seguenti categorie di rischio assegnata sulla base dell'analisi delle pressioni e degli impatti, nonché sulla base dei dati di monitoraggio pregressi ove disponibili:

- Corpo idrico non a rischio
- Corpo idrico probabilmente a rischio, per il quale i dati disponibili non consentono di effettuare la valutazione [5]
- Corpo idrico a rischio

Per ciascun corpo idrico a rischio indicare le ragioni del rischio di non raggiungimento degli obiettivi:

- Stato chimico
- Stato quantitativo

Specificare inoltre, se possibile, la tipologia di pressioni che determinano gli impatti:

- Fonte puntuale
- Fonte diffusa
- Prelievi idrici
- Intrusione salina o altre intrusioni

[5] Dopo il primo ciclo di monitoraggio al corpo idrico non potrà più essere assegnata tale categoria in quanto dovrà essere specificato necessariamente lo stato di rischio (a rischio/non a rischio)

Scheda B2 - Analisi delle pressioni e degli impatti

Le Autorità di bacino di rilievo nazionale ovvero le Regioni, competenti ai sensi dell'art 1, comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n 208, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n 13, con il coordinamento delle Regioni interessate, trasmettono, per il Distretto di competenza, entro il 30 novembre 2009, le informazioni e valutazioni di sintesi di seguito riportate. I successivi adempimenti sono effettuati con cadenza sessennale.

1. Pressioni significative

- Distretto [1] (denominazione e codice)
- Pressioni significative di origine antropica, tra quelle della lista indicativa sotto riportata, con indicazione dell'importanza relativa in base alla seguente scala: molto importante (MI), importante (I), meno importante (LI), non noto (NN), non applicabile (NA);
- Indicare il numero di corpi idrici, che, a causa delle pressioni di seguito riportate, singolarmente o in concomitanza con altre pressioni, si trovano in uno stato scarso.

Lista indicativa di pressioni

Fonti puntuali
- infiltrazioni da siti contaminati
- infiltrazioni da discariche (sia agricole che urbane)
- infiltrazioni associate a infrastrutture petrolifere
- scarichi autorizzati ai sensi delle lettere a), b), c), d), e) e f), comma 1 dell'art. 103 ed ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 104 del Decreto legislativo 152/2006
- altre fonti puntuali importanti

Fonti diffuse
- attività agricola (per l'uso di fertilizzanti e pesticidi, allevamenti …)
- popolazione non servita da fognatura
- uso urbano del territorio

Prelievi di acqua
- per uso agricolo
- per fornitura di acqua potabile
- per l'industria (IPPC e non IPPC)
- per miniere/cave
- per altre finalità

Intrusioni
- intrusione salina
- altre intrusioni

Fornire una breve nota di sintesi (<5000 caratteri, spazi inclusi) illustrando il criterio utilizzato per la classificazione dell'importanza delle pressioni. Tale criterio deve tenere conto di situazioni in cui si hanno più corpi idrici interessati da un'unica pressione e di situazioni in cui si ha un corpo idrico interessato da più pressioni.

[1] Le codifiche dei Distretti sono fornite da ISPRA sul Nodo Nazionale WISE del sistema informativo SINTAI

2. Informazioni di dettaglio sulle pressioni significative

2.1. Inquinamento da fonti puntuali

- Fornire il numero di fonti puntuali significative che causano uno stato scarso del corpo idrico sotterraneo.
- Indicare per quali parametri, tra quelli di seguito riportati, risultano significative le fonti puntuali di inquinamento:
  - carico organico
  - azoto
  - fosforo
- Fornire i dati sui carichi annui (monitorati, calcolati o stimati) immessi nel bacino idrografico per le sostanze di seguito riportate [2]:
  - carico organico (come TOC [3], BOD e COD),
  - carico di azoto (come $N\text{-}NH_3$, $N\text{-}NO_3$ e N tot, indicando il metodo di misura dell'azoto),
  - carico di fosforo (come $P\text{-}PO_4$ e P tot),
  - carico di sostanze chimiche della lista di priorità (specificando il numero CAS),
  - carico di altre sostanze non appartenenti alla lista di priorità (specificando il numero CAS).

2.2 Inquinamento da fonti diffuse

- Indicare per quali parametri, tra quelli di seguito riportati, risultano significative le fonti diffuse di inquinamento:
  - carico organico
  - azoto
  - fosforo
- Fornire i dati sui carichi annui (calcolati o stimati) immessi nel bacino idrografico per le sostanze di seguito riportate [4]:
  - carico organico (come TOC [5], BOD e COD),
  - carico di azoto (come $N\text{-}NH_3$, $N\text{-}NO_3$ e N tot, indicando il metodo di misura dell'azoto),
  - carico di fosforo (come $P\text{-}PO_4$ e P tot),
  - carico di sostanze chimiche della lista di priorità (specificando il numero CAS),
  - carico di altre sostanze non appartenenti alla lista di priorità (specificando il numero CAS).

2.3. Prelievi idrici

- Numero dei punti di prelievo significativi
- Volume totale (media annuale) dei prelievi significativi per ciascuna delle categorie di prelievi indicate al punto 1
- Bilancio idrico

---

[2] Il dettaglio della lista degli inquinanti è fornito e aggiornato da ISPRA sul Nodo Nazionale WISE sulla base delle specifiche WISE.
[3] se disponibile
[4] Il dettaglio della lista degli inquinanti è fornito e aggiornato da ISPRA sul Nodo Nazionale WISE sulla base delle specifiche WISE.
[5] se disponibile

2.4. Intrusioni

Indicare se sono presenti intrusioni significative.

2.5. Altre pressioni sulle acque sotterranee non trattate da altre schede

Indicare se sono presenti altre pressioni, diverse da quelle indicate ai punti precedenti oppure non note.
Nel caso di pressioni diverse fornire una nota descrittiva (<5000 caratteri, spazi inclusi) che ne specifichi la natura.
Nel caso di pressioni non note è necessario fornire una nota descrittiva (<5000 caratteri, spazi inclusi) sulle azioni da intraprendere per l'identificazione di tali pressioni.

3. Valutazione degli impatti sui corpi idrici sotterranei

Fornire una nota descrittiva (< 5000 caratteri, spazi inclusi) degli impatti significativi sulle acque sotterranee causati dalle pressioni individuate al punto 2, in base all'elenco di seguito riportato:

- alterazioni antropiche del livello delle acque sotterranee che portano ad una diminuzione significativa dello stato qualitativo ed ecologico dei corpi d'acqua superficiali ad esse associate
- composizione chimica delle acque sotterranee che porta ad una diminuzione significativa dello stato ecologico e qualitativo dei corpi d'acqua superficiali ed esse associate
- alterazioni antropiche del livello delle acque sotterranee che portano ad un danno significativo degli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dai corpi idrici sotterranei
- composizione chimica delle acque sotterranee che porta ad un danno significativo degli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dai corpi idrici sotterranei
- modifica di habitat e/o sostituzioni di popolazioni nelle acque superficiali o negli ecosistemi terrestri dipendenti da acque sotterranee

4. Criteri e metodologie

Per ciascuna delle tipologie di pressione di cui al punto 2 fornire una nota descrittiva (<5000 caratteri, spazi inclusi) dei criteri e delle metodologie usate, tra quelle sotto riportate, per individuare le pressioni significative:

- definizione usata per il termine "significativo", specificando inoltre se la valutazione è stata effettuata per singola pressione o in combinazione con altre pressioni
- criteri di selezione
- modelli numerici, fisici, concettuali
- strumenti usati per quantificare pressioni e impatti
- strumenti usati per la valutazione dello stato
- fonte dei dati (se sono stati usati dati pregressi o dati raccolti per questo scopo)
- giudizio degli esperti

5. Caratterizzazione ulteriore

Fornire una nota di sintesi (<5000 caratteri, spazi inclusi) descrivendo le metodologie e le caratteristiche valutate, secondo la normativa vigente, per l'ulteriore caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei.

6. Incertezze e mancanza di dati

Nel caso si ravvisino elementi di incertezza o lacune di informazione durante il processo di analisi delle pressioni e degli impatti sui corpi idrici sotterranei, si forniscano le seguenti informazioni:

- elenco degli elementi di incertezza e delle lacune di informazione
- elenco delle azioni previste per affrontare il problema
- sintesi (<5000 caratteri spazi inclusi) dell'evoluzione nel tempo delle problematiche riscontrate

7. Documenti di supporto

Fornire, per ciascun argomento contenuto nella presente scheda, il collegamento ipertestuale a documenti di supporto da cui si possono trarre informazioni più dettagliate (inclusi documenti metodologici).

Scheda B3 - Programmi di monitoraggio

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano trasmettono entro il 30 novembre 2009, le informazioni di seguito riportate, distinte per ciascuna porzione di territorio regionale ricadente in ogni distretto idrografico di appartenenza. I successivi adempimenti sono effettuati con cadenza sessennale. Nel caso vengano effettuate modifiche ai programmi di monitoraggio, le informazioni sono trasmesse entro il 31 dicembre dell'anno in cui tali modifiche sono state effettuate.

1. Monitoraggio quantitativo e qualitativo

Per ciascun programma di monitoraggio devono essere fornite le seguenti informazioni:

1.1 Identificazione del programma

- Distretto (denominazione e codice)
- Bacino Idrografico (denominazione e codice)
- Codice univoco a livello regionale del programma di monitoraggio
- Denominazione (obiettivo funzionale) del programma (rete) di monitoraggio
- Data di inizio del programma di monitoraggio [1]
- Tipo di monitoraggio qualitativo (sorveglianza, operativo)
- Monitoraggio quantitativo (si/no)
- Numero totale dei siti che sono (o saranno) monitorati

1.2 Parametri monitorati

Per ciascun programma di monitoraggio, indicare i parametri monitorati nel programma e la relativa frequenza di monitoraggio:

- Codice univoco per parametro (GE, Groundwater Element) secondo la codifica riportata in appendice B
- Numero di siti del programma di monitoraggio nei quali questo parametro viene misurato
- frequenza minima di monitoraggio [2]
- ciclo minimo di monitoraggio [3]

Sintesi (<2000 caratteri, spazi inclusi) sulla metodologia/criteri usati per selezionare le frequenze di monitoraggio
Nel caso in cui il ciclo dipenda dai risultati di monitoraggio, fornire una descrizione sintetica (<2000 caratteri, spazi inclusi)
Fornire una nota di sintesi (<2000 caratteri, spazi inclusi) su eventuali criticità riscontrate a livello regionale nell'applicazione dei metodi di campionamento e analisi definiti a livello nazionale, nonché degli standard previsti dalla normativa vigente.

[1] Qualora l'inizio del programma di monitoraggio sia successivo alla data del 22 dicembre 2006 fornire una nota di sintesi (<2000 caratteri) motivando tale rinvio.
[2] Frequenza di monitoraggio del parametro, minima rispetto ai siti associati al singolo programma
[3] Frequenza con cui il singolo programma di monitoraggio si ripropone nell'arco temporale di un piano di gestione

1.3 Informazioni aggiuntive sul programma di monitoraggio:

- Specificare con una nota di sintesi (<2000 caratteri, spazi inclusi) i criteri di selezione dei siti del programma
- Nel caso sia previsto, per alcuni parametri, il monitoraggio per sotto-siti (es. profili di profondità nell'ambito della zona di saturazione o all'interno della zona insatura dove possono essere presenti lenti d'acqua a causa della presenza di strati a permeabilità variabile (orizzonti argillosi)), fornire una nota di sintesi (<2000 caratteri, spazi inclusi), specificando il criterio con cui i sotto-siti sono stati individuati.
- Fornire nota di sintesi (<2000 caratteri, spazi inclusi) specificando per quali aspetti (esempio: frequenza, parametri) si hanno eventuali variazioni dal caso generale in alcuni siti del programma di monitoraggio
- Fornire la percentuale di siti interessati da variazioni rispetto al totale dei siti del programma
- Fornire nota di sintesi (<2000 caratteri, spazi inclusi) indicando eventuali elementi aggiuntivi che sono previsti per il monitoraggio delle acque interessate da prelievi idrici per uso potabile.
- Nota di sintesi (<2000 caratteri, spazi inclusi) sulle disposizioni e gli accordi specifici per il monitoraggio dei corpi idrici sotterranei transfrontalieri (se diversi da quelli nazionali);

Fornire inoltre il collegamento ipertestuale a documenti da cui si possono trarre informazioni più dettagliate.

Scheda B4 - Siti di monitoraggio delle acque sotterranee

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano trasmettono entro il 30 novembre 2009, le informazioni di seguito riportate, distinte per ciascuna porzione di territorio regionale ricadente in ogni distretto idrografico di appartenenza. I successivi adempimenti sono effettuati con cadenza sessennale. Nel caso vengano effettuate modifiche alla rete di monitoraggio, le informazioni sono trasmesse entro il 31 dicembre dell'anno in cui tali modifiche sono state effettuate.

1. Identificazione dei siti di monitoraggio

Per ciascun sito di monitoraggio fornire le seguenti informazioni:

- distretto (denominazione e codice)
- bacino idrografico (denominazione e codice)
- corpo idrico in cui il sito è ubicato (codice [1])
- eventuali corpi idrici rappresentati dal sito [2]
- nome del sito (nel sistema informativo regionale)
- codice univoco del sito nel sistema informativo regionale
- localizzazione (coordinate geografiche)
- tipologia di sito (pozzo, piezometro o sorgente)
- tipo di monitoraggio chimico (sorveglianza, operativo)
- monitoraggio quantitativo (si/no)
- numero di sotto-siti eventualmente associati al sito
- profondità del campione (campionamento nello strato superficiale, medio o profondo del corpo idrico, oppure campionamenti misti)
- destinazione d'uso del sito (potabile, industriale, irriguo, monitoraggio ambientale, altro)
- sito facente parte di reti di monitoraggio internazionali (EIONET, altro)
- nota descrittiva su eventuali requisiti aggiuntivi nel caso di sito ubicato in aree di prelievo di acqua potabile

2. Riferimento ai programmi di monitoraggio

Fornire l'elenco dei programmi di monitoraggio (codice) di cui ciascun sito fa parte.

3. Parametri monitorati

Per ciascun sito di monitoraggio, fornire le seguenti informazioni:

- Codice univoco di ciascun parametro monitorato secondo la codifica riportata in appendice B1
- Frequenza minima di monitoraggio [3] di ciascun parametro
- Ciclo minimo di monitoraggio [4] di ciascun parametro

Fornire inoltre il collegamento ipertestuale a documenti da cui si possono trarre informazioni più dettagliate.

[1] Codice del corpo idrico di cui alla scheda B1
[2] Qualora sia stato effettuato il raggruppamento dei corpi idrici
[3] Frequenza di monitoraggio del parametro, minima rispetto ai siti associati al singolo programma.
[4] Frequenza con cui il singolo programma di monitoraggio si ripropone nell'arco temporale di un piano di gestione

SCHEDA B5 – Stato dei corpi idrici sotterranei

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano trasmettono, entro il 30 novembre 2009, le informazioni e valutazioni di sintesi di seguito riportate, distinte per ciascuna porzione di territorio regionale ricadente in ogni distretto idrografico di appartenenza. I successivi invii sono effettuati con cadenza sessennale.

Per ciascun corpo idrico sotterraneo o gruppi di corpi idrici sotterranee devono essere fornite le seguenti informazioni:

- distretto (denominazione e codice)
- bacino Idrografico (denominazione e codice)
- corpo idrico (codice [1])
- specificare lo stato quantitativo (buono/scarso)
- raggiungimento/non raggiungimento del buono stato chimico per i nitrati
- raggiungimento/non raggiungimento del buono stato chimico per i pesticidi (somma e valore singolo)
- raggiungimento/non raggiungimento del buono stato chimico per altri inquinanti che hanno determinato il corpo idrico come a rischio sulla base dei valori soglia stabiliti a livello nazionale ovvero a livello locale per le sostanze di origine naturale con concentrazione di fondo superiore ai valori soglia nazionali
- specificare se il corpo idrico presenta tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni di inquinanti (indicare per quale inquinante)
- specificare se per il corpo idrico si è verificata un'inversione di tendenza (indicare per quale inquinante).
- specificare se al corpo idrico sono applicate delle esenzioni rispetto all'obiettivo previsto/concordato per il 2015

Tali informazioni devono consentire la realizzazione, da parte di ISPRA, sulla base degli strati informativi di cui alla scheda G dell'allegato G, delle seguenti cartografie:

1. corpi idrici in stato quantitativo buono e scarso,
2. corpi idrici in stato chimico buono e scarso per i nitrati,
3. corpi idrici in stato chimico buono e scarso per i pesticidi,
4. corpi idrici in stato chimico buono e scarso per tutte le altre sostanze che ne hanno determinato il rischio,
5. *trend*: a) corpi idrici che presentano tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni di inquinanti; b) corpi idrici per i quali si è verificata un'inversione di tendenza.

Nelle suddette cartografie dovrà essere specificata l'applicazione di esenzioni per i corpi idrici con indicazione dell'obiettivo previsto/concordato per il 2015.

Informazioni sui valori soglia e sui trend utilizzati per la classificazione dei corpi idrici sotterranei:

Per ciascun corpo idrico è necessario fornire le seguenti informazioni:

[1] codice del corpo idrico di cui alla scheda B1

- valori soglia stabiliti dalla normativa nazionale
- valori soglia stabiliti a livello territoriale per le sostanze di origine naturale con concentrazione di fondo superiore ai valori soglia nazionali
- punti di inversione dei trend e motivazioni sulla loro definizione solo se diversi dal 75%

Informazioni sullo stato qualitativo dei corpi idrici

Per ciascun corpo idrico sotterraneo o gruppi di corpi idrici sotterranee devono essere fornite le seguenti informazioni:

- risultato della valutazione dello stato chimico (buono/scarso)
- se lo stato chimico è scarso:
  - indicare gli inquinanti/indicatori che determinano lo stato chimico scarso e
  - i motivi del non raggiungimento del buono stato indicando per quale valore soglia o standard:
    a. intrusioni saline;
    b. superamento di uno o più standard di qualità o valori soglia;
    c. non raggiungimento degli obiettivi ambientali nei corpi idrici superficiali connessi o significativo peggioramento dello stato ecologico o chimico di tali corpi idrici
    d. danneggiamento significativo degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente dal corpo idrico sotterraneo;
    e. deterioramento a seguito di depauperamento antropico
    f. deterioramento significativo a causa degli usi antropici
    g. rischio ambientale significativo derivante da inquinanti veicolati attraverso il corpo idrico
  - indicare il livello di fondo per quelle sostanze presenti naturalmente per le quali i valori soglia sono stati definiti
  - informazioni sulle tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni di inquinanti, indicando per quale inquinante è stata effettuata la valutazione del trend

Informazioni sullo stato quantitativo dei corpi idrici

Per ciascun corpo idrico sotterraneo o gruppi di corpi idrici sotterranei devono essere fornite le seguenti informazioni:

- risultato della valutazione dello stato quantitativo (buono/scarso)
- se lo stato quantitativo è scarso indicare i motivi del non raggiungimento del buono stato:
  a. eccedenza del tasso medio annuo di estrazione a lungo termine rispetto alla risorsa idrica sotterranea disponibile;
  b. non raggiungimento degli obiettivi ambientali nelle acque superficiali connesse;
  c. peggioramento significativo dello stato ecologico o chimico di tali corpi idrici;
  d. danneggiamento significativo degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente dal corpo idrico sotterraneo;
  e. intrusione salina o di altro genere.

Note di sintesi

1) Sulla definizione dei valori soglia:
   - procedura utilizzata per giungere alla definizione dei valori soglia (<5000 caratteri, spazi inclusi)
   - relazione tra i valori soglia e il livello di background delle sostanze presenti naturalmente (<2000 caratteri, spazi inclusi)
   - relazione tra i valori soglia e gli obiettivi di qualità ambientale o altri standard per la protezione delle acque stabiliti a livello nazionale, internazionale o comunitario(<2000 caratteri, spazi inclusi)

2) Sulla valutazione dello stato chimico e quantitativo delle acque sotterranee:
   - metodologia utilizzata per valutare lo stato chimico delle acque sotterranee. Spiegazione di come i superamenti degli standard di qualità o dei valori soglia nei singoli siti di monitoraggio sono stati presi in considerazione nella valutazione finale (<5000 caratteri, spazi inclusi).
   - metodologia utilizzata per valutare lo stato quantitativo delle acque sotterranee (<5000 caratteri, spazi inclusi).

3) Sulla valutazione delle tendenze e sull'inversione delle tendenze:
   - modo in cui la valutazione delle tendenze in corrispondenza di singoli siti di monitoraggio all'interno di un corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei ha contribuito ad identificare detti corpi idrici come soggetti ad una tendenza significativa e duratura all'aumento delle concentrazioni di inquinanti(<5000 caratteri, spazi inclusi)
   - modo in cui la valutazione delle tendenze in corrispondenza di singoli siti di monitoraggio all'interno di un corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei ha contribuito a stabilire che detti corpi idrici siano da assoggettare ad una inversione di tendenza. (<5000 caratteri, spazi inclusi)
   - motivi che hanno portato a stabilire punti di partenza per le inversioni di tendenza diversi dal 75% del valore parametrico dei valori soglia o degli standard di qualità. (<5000 caratteri, spazi inclusi)

4) Sulla valutazione dei pennacchi (in espansione):
   - risultati delle attinenti valutazioni degli impatti dei pennacchi esistenti e, in particolare, della verifica attraverso ulteriori valutazioni di tendenze che i pennacchi esistenti provenienti da siti contaminati non si espandano, non deteriorino lo stato chimico dei corpi idrici sotterranei e non presentino un rischio per la salute umana e per l'ambiente (<5000 caratteri, spazi inclusi).

5) Per i corpi idrici transfrontalieri:
   - descrizione dei passi messi in campo per coordinare gli obiettivi (definizione dei valori soglia, valutazione dello stato e dei trend) (< 5000 caratteri, spazi inclusi).

Fornire inoltre il collegamento ipertestuale a documenti da cui si possono trarre informazioni più dettagliate (per esempio documenti metodologici).

Appendice B

Codice dei Parametri

Parametri Livello 1	Parametri Livello 2	Codice
Regime idraulico delle acque sotterranee		GE1
	livello delle acque sotterranee	GE1-1
	produttività (sostenibile) del corpo idrico sotterraneo	GE1-2
parametri di base indicati nell'allegato 1 punto B.4, parte terza del dlgs 152/2006		GE2
	tenore di ossigeno	GE2-1
	valore del pH	GE2-2
	conduttività	GE2-3
	nitrati	GE2-4
	ione ammonio	GE2-5
Altri inquinanti non presenti nel sopra citato elenco		GE3

ALLEGATO *C*

Registro delle Aree Protette

Scheda C

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano trasmettono, entro il 30 novembre 2009, le informazioni necessarie per l'aggiornamento del Registro nazionale delle Aree Protette, distinte per ciascuna parte del territorio regionale ricadente in ogni distretto idrografico di appartenenza.
I successivi adempimenti sono effettuati con cadenza sessennale.

Il Registro delle Aree protette comprende:

- aree designate per il prelievo di acqua per il consumo umano che forniscono in media più di 10 m^3 al giorno o che servono più di 50 persone e i corpi idrici designati per tale uso;
- aree designate per la protezione delle specie acquatiche significative dal punto di vista economico: acque idonee alla vita dei pesci e acque destinate alla vita dei molluschi;
- aree designate per usi ricreativi e acque di balneazione ai sensi delle Direttive 76/160/EEC e 2006/7/CE
- aree sensibili rispetto ai nutrienti che includono le aree designate come zone vulnerabili ai sensi della Direttiva 91/676/EEC e le aree sensibili ai sensi della Direttiva 91/271/EEC
- aree designate per la protezione di habitat e specie per le quali il mantenimento o il miglioramento dello stato delle acque è un fattore importante per la loro protezione, che includono i siti della Rete Natura 2000 designati ai sensi della Direttiva "Habitat" 92/43/EEC e della Direttiva Uccelli 79/409/EEC.

Per ciascuna area designata le informazioni necessarie riguardano:

- distretto (denominazione e codice)
- bacino idrografico (denominazione e codice)
- codice univoco dell'area protetta
- tipologia di area protetta
- coordinate del centroide dell'area protetta
- superficie o lunghezza dell'area protetta
- codice univoco dei corpi idrici (di cui alle schede A2 e B1) interessati dall'area protetta

Nota descrittiva
Elenco degli atti normativi che identificano, a livello nazionale, regionale o territoriale, le aree protette correlate alle acque, diverse da quelle identificate dalla normativa comunitaria.

Fornire inoltre il collegamento ipertestuale a documenti da cui si possono trarre informazioni più dettagliate

ALLEGATO *D*

Programma di misure

SCHEDA D

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, entro il 30 novembre 2009, trasmettono le informazioni di cui ai punti 1 e 3.1, aggregate per ciascuna porzione di territorio regionale ricadente in ogni distretto idrografico di appartenenza.

Le Autorità di bacino di rilievo nazionale ovvero le Regioni, competenti ai sensi dell'art 1, comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n 208, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n 13, con il coordinamento delle Regioni interessate, trasmettono, per il Distretto di competenza, entro il 30 novembre 2009, le informazioni e valutazioni di sintesi di cui ai punti 2 e 3.2

Le informazioni di cui ai punti 1 e 2 sono fornite per ognuna delle pressioni significative individuate alle schede A3 e B2.

I successivi adempimenti, per i punti 1 e 2, sono effettuati con cadenza sessennale.

Entro il 31 ottobre 2012 e, successivamente, con cadenza sessennale le Regioni e le Autorità di bacino, inviano, ciascuno per la parte di competenza, relazioni provvisorie che illustrino i progressi realizzati nell'attuazione del programma di misure.

1. Misure di base

Specificare se sono applicate le misure di base necessarie per attuare la normativa comunitaria in materia di protezione delle acque, indicate dal numero 1 al numero 11 dell'allegato 11 alla parte III del Dlgs 152/2006 e di seguito riportate:

- direttiva 76/160/CEE e 2006/7/CE sulle acque di balneazione
- direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici
- direttiva 80/778/CEE sulle acque destinate al consumo umano, modificata dalla direttiva 98/83/CE
- direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti (Seveso)
- direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell'impatto ambientale,
- direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione
- direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane
- direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari
- direttiva 91/676/CEE sui nitrati
- direttiva 92/43/CEE sugli habitat
- direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento

b) Specificare altresì se sono applicate ulteriori misure di base tra quelle sotto riportate fornendo, per ognuna, il riferimento alla normativa o ad altri documenti (collegamento ipertestuale o documento), una breve descrizione della misura (< 500 caratteri, spazi inclusi), la copertura geografica (nazionale, distretto, bacino, altro) :

- misure per il recupero dei costi dei servizi idrici
- misure volte a garantire un utilizzo efficiente e sostenibile della risorsa idrica
- misure per la protezione delle acque destinate alla produzione di acqua potabile incluse quelle volte a ridurre il livello di potabilizzazione delle stesse
- misure di controllo dei prelievi d'acqua ivi comprese la compilazione di registri sui prelievi e sulle derivazioni effettuati nonché le relative autorizzazioni
- rilasci di autorizzazione preventiva agli scarichi che possono provocare inquinamento, controlli, divieti di scarico di particolari inquinanti nelle acque
- misure atte ad impedire o controllare l'immissione di inquinanti derivanti da fonti diffuse (misure di controllo, divieto di utilizzo di certe sostanze, obbligo di un'autorizzazione preventiva)
- misure volte a garantire che le condizioni idromorfologiche del corpo idrico permettano di raggiungere lo stato ecologico previsto o, per i corpi idrici artificiali o fortemente modificati, un buon potenziale ecologico.
- divieto di scarico nelle acque sotterranee ovvero le misure volte a tutelare i corpi idrici sotterranei nei casi di deroghe previste agli articoli 102 e 103 del Decreto legislativo 152/2006
- misure volte ad evitare perdite significative di inquinanti da impianti industriali e a ridurre gli impatti derivanti da episodi di inquinamento accidentale
- misure volte ad eliminare o a ridurre progressivamente l'inquinamento delle acque derivante da sostanze indicate dalla normativa vigente come prioritarie

Per ognuna delle misure di base degli elenchi a e b è possibile riportare spiegazioni o commenti aggiuntivi (< 2000 caratteri, spazi inclusi).

2. Misure supplementari e aggiuntive

Fornire le seguenti informazioni:

- stima della percentuale di corpi idrici superficiali (in rapporto alla lunghezza di fiume o area superficiale) all'interno di ciascun bacino idrografico che rischiano di non raggiungere il buono stato ecologico o il buon potenziale ecologico entro il 2015.
- stima della percentuale di corpi idrici sotterranei all'interno di ciascun bacino idrografico che rischiano di non raggiungere il buono stato entro il 2015.
- natura della pressione che determina il non raggiungimento del buono stato o potenziale (inquinamento chimico, idromorfologia, ecc).
- specificare se le misure di base individuate sono ritenute sufficienti per il raggiungimento dell'obiettivo ambientale al 2015
- commenti aggiuntivi

Nel caso di pressioni significative, per le quali siano necessarie misure supplementari oltre a quelle di base, fornire le seguenti informazioni:

- tipologia di pressione significativa tra quelle riportate nelle schede A3 e B2.
- dettagli sulle misure supplementari di cui alla tabella 1 sotto riportata: tipo di misura prevista tra quelle riportate all'allegato 11 alla parte terza del Decreto Legislativo 152/2006, dettagli della misura compreso collegamento ipertestuale.
- dettagli sulle misure aggiuntive di cui alla tabella 2 sotto riportata: tipo di misura, dettagli della misura compreso collegamento ipertestuale.
- copertura geografica della misura (distretto idrografico, parte di distretto, corpo idrico, nazionale, ecc)
- eventuali commenti aggiuntivi

Tabella 1. Misure supplementari

- provvedimenti legislativi
- provvedimenti amministrativi
- strumenti economici o fiscali
- accordi negoziati in materia ambientale
- riduzione delle emissioni
- codici di buona prassi
- ricostituzione e ripristino delle zone umide
- riduzione delle estrazioni
- misure di gestione della domanda, tra le quali la promozione di una produzione agricola adeguata alla situazione, ad esempio raccolti a basso fabbisogno idrico nelle zone colpite da siccità
- misure tese a favorire l'efficienza e il riutilizzo, tra le quali l'incentivazione delle tecnologie efficienti dal punto di vista idrico nell'industria e tecniche di irrigazione a basso consumo idrico
- progetti di costruzione
- impianti di desalinizzazione
- progetti di ripristino
- progetti educativi
- progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione
- altre misure opportune

Tabella 2. Misure aggiuntive

- revisione autorizzazioni
- fissazione di standard più restrittivi

3. Costi delle misure

Per ognuna delle misure previste, fornire le informazioni di cui ai punti 3.1 e 3.2 secondo le modalità di seguito riportate.
Le cifre sono fornite sulla base di dati amministrativi facilmente accessibili (non privati) sull'allocazione delle risorse o, in alternativa, sulla base di stime ufficiali o informali. E' possibile scegliere il metodo di stima ritenuto più opportuno.
Se possibile la stima è riferita al costo totale del programma di misure funzionale alla predisposizione del Piano di Gestione; diversamente è possibile fornire delle cifre aggregate su base annuale o altra base, precisando il metodo di classificazione dei costi (metodo di calcolo, anni di riferimento, ecc).

Sono trasmessi inoltre, se disponibili, i riferimenti ai relativi documenti.
Qualora non fosse possibile fornire i costi disaggregati per tipologia di misura, potrà essere indicato il costo totale.

3.1 Costi delle misure di base

Tipologia di misura	**Costo totale delle misure (€)**	**Commenti**
Misure di base di cui al paragrafo 1, lettera a		
Misure di base di cui al paragrafo 1, lettera b		

3.2 Costi delle misure supplementari

Tipologia di misura	**Costo totale delle misure (€)**	**Commenti**
Misure supplementari e aggiuntive di cui al paragrafo 2		

ALLEGATO *E*

Esenzioni

SCHEDA E

Le Autorità di bacino di rilievo nazionale ovvero le Regioni, competenti ai sensi dell'art 1, comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n 208, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n 13, con il coordinamento delle Regioni interessate, trasmettono, per il Distretto di competenza, entro il 30 novembre 2009, le informazioni di seguito riportate. I successivi adempimenti sono effettuati con cadenza sessennale.

Fornire le seguenti informazioni:

- percentuale di corpi idrici, in ciascun bacino idrografico, in cui venga applicata ognuna delle esenzioni previste ai commi 6) e 7), dell'articolo 77 del decreto legislativo 152/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, specificando le motivazioni principali a giustificazione di ogni esenzione e gli elementi di qualità interessati dall'esenzione.
- dati statistici sui corpi idrici interessati da esenzioni previste ai commi 6) e 7), dell'articolo 77 del decreto legislativo 152/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, e la relativa giustificazione, in base al seguente schema:

Esenzione	**% di lunghezza totale di fiume/area superficiale di corpi idrici superficiali nel bacino ai quali si applica l'esenzione** **% di corpi idrici sotterranei nel bacino ai quali si applica l'esenzione**	**Giustificazione**[1]	**% di corpi idrici esenti (per lunghezza di fiume/area superficiale) per i quali si applica la giustificazione** **% di corpi idrici sotterranei esenti per i quali si applica la giustificazione**	**Ulteriori commenti o spiegazioni**
Art.77 comma 6), D.Lgs152/06 e s.m.i.		▪ fattibilità tecnica ▪ costi sproporzionati ▪ condizioni naturali	▪ x % ▪ y % ▪ z %	
Art.77 comma 7), D.Lgs152/06 e s.m.i.		▪ fattibilità tecnica ▪ costi sproporzionati	▪ x % ▪ y %	
Art.77 comma 10), D.Lgs152/06 e s.m.i.		▪ Cause naturali (alluvioni, siccità) ▪ Cause di forza maggiore ▪ Incidenti	▪ x % ▪ y % ▪ z %	
Art.77 comma 10 bis, D.Lgs152/06 e s.m.i.		▪ Nuove modificazioni delle caratteristiche fisiche delle acque superficiali ▪ Nuove attività di sviluppo antropico sostenibile	▪ x % ▪ y %	

[1] selezionare una o più voce

ALLEGATO *F*

Analisi economica

SCHEDA F

Le Autorità di bacino di rilievo nazionale ovvero le Regioni, competenti ai sensi dell'art 1, comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n 208, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n 13, con il coordinamento delle Regioni interessate, trasmettono, per il Distretto di competenza, entro il 30 novembre 2009, le informazioni e valutazioni di sintesi di seguito riportate. I successivi adempimenti sono effettuati con cadenza sessennale.

1. Informazioni specifiche: indicatori relativi all'analisi economica

Per ogni bacino idrografico:

- volumi prelevati/scaricati per ogni servizio idrico.
- costo totale degli investimenti per i servizi idrici in euro, per anno (dal 2009 al 2015).
- costi unitari per ogni servizio idrico (euro per m^3 o altra unità pertinente), con l'indicazione se i costi ambientali e della risorsa sono inclusi e la percentuale di tali costi sui costi totali.
- percentuale di recupero dei costi distinto per ogni servizio (civile, agricoltura, industria)
- prezzo unitario dell'acqua all'utente per servizio idrico (euro per m^3 o altra unità pertinente)
- informazioni relative alle misure per l'attuazione dell'art 119 Decreto legislativo 152/2006 (misure per il recupero dei costi dei servizi idrici): implementazione delle misure (si/no), descrizione delle misure, riferimento a normativa o altri documenti, commenti e spiegazioni aggiuntive.

2. Informazioni generali: note sintetiche sull'analisi economica

Fornire una nota di sintesi (< 5000 caratteri, spazi inclusi) sui seguenti punti e il collegamento ipertestuale a documenti di supporto di maggiore dettaglio (documenti di carattere normativo o metodologico):

- descrizione delle situazioni, con relative motivazioni, in cui non sia stato possibile includere nell'analisi economica le stime su volumi, prezzi e costi dei servizi idrici e quelle dei relativi investimenti, comprese le previsioni di investimento.
- sintesi della metodologia (per esempio, modalità di aggregazione) e delle ipotesi formulate per la stima dei costi degli investimenti per il periodo dal 2009 al 2015,
- sintesi della metodologia (per esempio, modalità di aggregazione) e delle ipotesi formulate per la stima del volume, dei costi e dei prezzi associati ai servizi idrici.
- sintesi della metodologia usata per il calcolo della percentuale di recupero dei costi per i servizi idrici.

- sintesi di come la questione delle sovvenzioni incrociate è stata considerata nei calcoli relativi al recupero dei costi.

- approccio adottato per la stima dei costi di futuri investimenti e descrizione delle modalità seguite per lo sviluppo dello scenario di base.

- sintesi di come si sia tenuto conto dell'analisi economica nel formulare il giudizio sul rapporto costi/efficacia delle misure.

- descrizione di come, in concreto, siano stati definiti i servizi idrici e gli usi dell'acqua.

- sintesi delle fasi previste (ai sensi dell'art 119, comma 3, del Decreto legislativo 152/2006) per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, del medesimo articolo 119, necessarie al raggiungimento degli obiettivi ambientali.

- sintesi della modalità di stima e valutazione dei costi ambientali e della risorsa

- descrizione delle eventuali ragioni per la non completa applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art 119 del Decreto legislativo 152/2006, con specifico riferimento al recupero dei costi del servizio idrico a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, e delle relative disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo; questa possibilità di esenzione è ammissibile solo per una determinata attività di impiego delle acque, cosicché la descrizione deve menzionare la specifica attività e spiegare con chiarezza come l'applicazione di questa eventuale esenzione non comprometta il raggiungimento degli obiettivi ambientali della direttiva.

- descrizione delle procedure e azioni intese ad assicurare che le politiche dei prezzi dell'acqua incentivino adeguatamente gli utenti a usare in modo efficiente le risorse idriche, contribuendo in tal modo agli obiettivi ambientali della direttiva.

- descrizione delle procedure e azioni intese ad assicurare un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua secondo il principio "chi inquina paga".

- descrizione dei problemi incontrati nella raccolta dei dati e della metodologia utilizzata

- descrizione delle lacune identificate e del piano relativo alla raccolta dei dati necessari al superamento di ognuna di tali lacune.

Informazioni generali aggiuntive in presenza di bacini internazionali:

- descrizione delle modalità seguite per assicurare il coordinamento internazionale per l'applicazione dell'analisi economica.

- descrizione delle modalità seguite per assicurare il coordinamento internazionale in merito all'analisi costi efficacia delle misure, finalizzata all'individuazione dell'insieme migliore di misure.

ALLEGATO *G*

Dati territoriali e strati informativi GIS

SCHEDA G

Ai fini dell'attuazione dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 1 le Regioni trasmettono ad ISPRA, entro il 30 novembre 2009, secondo le specifiche conformi al sistema WISE, che ISPRA rende disponibili sul Nodo Nazionale di WISE, i dati e gli strati informativi GIS necessari a produrre, per ciascuna categoria di acque, gli strati informativi GIS di riferimento nazionale di cui ai punti 1, 2 e 3. I successivi adempimenti sono effettuati con cadenza sessennale.

ISPRA elabora, sulla base dei dati forniti dalle Regioni, gli strati informativi di cui al punto 4 necessari a predisporre il rapporto di cui al comma 4 dell'art 1 del presente decreto.

1. Strati informativi di base di riferimento nazionale

- bacini idrografici ricompresi in ogni singolo distretto;
- reticolo idrografico;
- laghi;
- complessi idrogeologici/acquiferi
- acque di transizione;
- acque marino-costiere;

Gli strati informativi comprenderanno anche le seguenti informazioni:
- lunghezza dei corsi d'acqua;
- superfici dei laghi, delle acque di transizione e marino-costiere.

2. Strati informativi relativi ai corpi idrici e alle pressioni

2.1 Corpi idrici superficiali

Gli strati informativi GIS dei corpi idrici superficiali comprenderanno le seguenti informazioni:
- codice del corpo idrico di cui alla scheda A2
- nome del corpo idrico
- tipo di corpo idrico
- categoria di acque
- centroide del corpo idrico
- identificazione come corpo idrico fortemente modificato o artificiale

Indicare inoltre, per ciascun corpo idrico superficiale:
- se il corpo idrico è interessato da significative fonti puntuali di inquinamento. Nel caso, specificare il tipo di fonte puntuale, tra quelle elencate al punto 1 della scheda A3;
- se il corpo idrico è interessato da significative fonti diffuse di inquinamento. Nel caso, specificare il tipo di fonte diffusa, tra quelle elencate al punto 1 della scheda A3;
- se il corpo idrico è interessato da prelievi idrici significativi. Nel caso, specificare il tipo di prelievo, tra quelli elencate al punto 1 della scheda A3;
- se il corpo idrico è interessato da regolazioni di portata e alterazioni morfologiche significative. Nel caso, specificare il tipo di regolazioni di portata e alterazioni morfologiche tra quelle riportate al punto 1 della scheda A3

- se il corpo idrico è interessato da altre pressioni o pressioni non note. Nel caso, specificare il tipo di pressioni tra quelle riportate al punto 1 della scheda A3
- tipo di impatti tra quelli di indicati al punto 3 della scheda A3.

Fonti puntuali

Per le fonti puntuali significative appartenenti ad una delle tipologie elencate al punto 1 della scheda A3 fornire:

- codice del corpo idrico interessato
- codice identificativo di ciascuna fonte puntuale significativa
- latitudine e longitudine di ciascuna fonte puntuale significativa
- tipo di fonte puntuale, tra quelle elencate al punto 1 della scheda A3

Prelievi idrici

Per i prelievi idrici significativi appartenenti ad una delle tipologie elencate al punto 1 della scheda A3 fornire:

- codice del corpo idrico interessato
- codice del punto di prelievo (se disponibile)
- latitudine e longitudine del punto di prelievo
- categoria di prelievo tra quelle indicate al punto 1 della scheda A3

2.2 Corpi idrici sotterranei

Gli strati informativi GIS dei corpi idrici sotterranei comprenderanno le seguenti informazioni:

- codice del corpo idrico di cui alla scheda B1;
- nome del corpo idrico (se disponibile);
- coordinate del centroide;
- limiti [1] del corpo idrico,

e, se disponibili:

- stratificazione (si/no)
- profondità media del corpo idrico (m)
- spessore medio del corpo idrico (m)
- intervallo di profondità in cui è situata la porzione principale del corpo idrico (0-20m; 20-50m, 50-200m, >200 m)
- interazione con ecosistemi acquatici (si/no)
- interazione con ecosistemi terrestri (si/no)
- tipo di complesso idrogeologico [2]
- tipo di orientamento verticale [3]
- Volume dell'acquifero, se possibile (m^3)

Indicare inoltre, per ciascun corpo idrico sotterraneo:

- se il corpo idrico è interessato da significative fonti puntuali di inquinamento. Nel caso, specificare la tipologia di fonte puntuale tra quelle riportate al punto 1 della scheda B2
- se il corpo idrico è interessato da significative fonti diffuse di inquinamento. Nel caso, specificare la tipologia di fonte diffusa tra quelle riportate al punto 1 della scheda B2;

---

[1] Definiti secondo quanto riportato all'allegato 1, parte A del Decreto legislativo 16 marzo 2009, n 30. Qualora si verifichino intersezioni tra i limiti proiettati sul piano campagna di corpi idrici ubicati a profondità diverse, fornire files separati per ciascun orizzonte

[2] Macrotipologia secondo la classificazione di cui al punto A.1 dell'allegato 1 al decreto legislativo 16 marzo 2009, n 30

[3] Categorie e simboli relativi al tipo di orientamento sono forniti da ISPRA sul Nodo Nazionale WISE del sistema informativo SINTAI.

- se il corpo idrico è interessato da prelievi idrici significativi. Nel caso, specificare il tipo di prelievo, tra quelli elencate al punto 1 della scheda B2;
- se il corpo idrico è interessato da significative intrusioni saline o altre intrusioni;
- se il corpo idrico è interessato da altre pressioni significative. Nel caso specificare il tipo di pressione;
- tipo di impatti tra quelli indicati al punto 3 della scheda B2.

Fonti puntuali

Per le fonti puntuali significative appartenenti ad una delle tipologie elencate al punto 1 della scheda B2 fornire:

- Codice del corpo idrico interessato
- codice identificativo di ciascuna fonte puntuale significativa
- latitudine e longitudine delle fonti puntuali significative
- tipologia di fonte puntuale tra quelle riportate al punto 1 della scheda B2

Prelievi idrici

- Codice del corpo idrico interessato
- Codice del punto di prelievo (se disponibile)
- Latitudine e longitudine del punto di prelievo:
- Tipologia di prelievo tra quelle riportate al punto 1 della scheda B2

3. Strati informativi delle aree protette

Dati e strati informativi GIS delle aree protette, correlate alle acque superficiali e sotterranee:

- codice univoco (a livello nazionale) dell'area protetta
- codice/i del corpo/i idrico/i correlato/i all'area protetta
- tipologia di area protetta fra quelle indicate nella scheda C

4. Strati informativi per il rapporto

ISPRA elabora i seguenti strati informativi:

- distretti identificati ai sensi dell'art 64, parte terza del Dlgs 152/2006;
- bacini idrografici ricompresi in ogni singolo distretto;
- corsi d'acqua aventi un bacino drenante superiore a 500 km^2;
- laghi;
- acque di transizione;
- acque marino-costiere;
- complessi idrogeologici/acquiferi
- corpi idrici
- pressioni significative
- aree protette
- cartografia tematica sulla classificazione di cui alle schede A6 e B5.

L'ISPRA può avvalersi per quanto sopra della cartografia prodotta dalle Autorità di Bacino per il Piano di Gestione e messa a disposizione secondo quanto previsto al punto c) dell'allegato H.

ALLEGATO *H*

Piani di Gestione

SCHEDA H -

Le Autorità di bacino di rilievo nazionale ovvero le Regioni, competenti ai sensi dell'art 1, comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n 208, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n 13, trasmettono, entro il 30 novembre 2009, le informazioni relative al distretto di competenza riportate ai punti a), b) e c). I successivi adempimenti sono effettuati con cadenza sessennale.

a) Per ogni Piano di Gestione specificare le seguenti informazioni:

- distretto (denominazione e codice)
- autorità competente (denominazione, acronimo e codice)
- indirizzo completo e sito web
- date di pubblicazione (art 122, comma 1 del Decreto legislativo 152/2006) di:
  - calendario, programma di lavoro e misure di consultazione pubblica per la presentazione del Piano
  - valutazione globale provvisoria dei problemi significativi nella gestione delle risorse idriche nel distretto
  - bozza di Piano di Gestione
  - piano di Gestione definitivo.

b) Per ognuno degli argomenti sotto riportati fornire una nota di sintesi.

- Descrizione del Piano di Gestione, comprendente:
  - schema dei contenuti del Piano
  - elenco dei processi e delle procedure utilizzate per lo sviluppo del Piano e principali istituzioni coinvolte nel processo di pianificazione (< 5000 caratteri, spazi inclusi)
  - se possibile, riferimento ad ogni documento di supporto che fa parte integrante del Piano
  - se possibile, riferimento ai database di supporto;

- Repertorio di eventuali programmi o piani di gestione più dettagliati adottati per il distretto, e relativi a determinati sottobacini, sub- unità, settori, problematiche o categorie di acque, corredato di una sintesi del contenuto (< 5000 caratteri, spazi inclusi);

- Ove pertinenti, le seguenti motivazioni:
  - motivazioni per le quali non sia stato eventualmente possibile predisporre un Piano di Gestione internazionale per un distretto ricadente interamente in territorio comunitario (< 5000 caratteri, spazi inclusi);
  - motivazioni per le quali non sia stato eventualmente possibile predisporre un unico Piano di Gestione per un distretto che si estende oltre i confini comunitari (< 2000 caratteri, spazi inclusi);
  - motivazioni per le quali non sia stato eventualmente possibile includere nel Piano di Gestione le informazioni dettagliate di cui all'allegato 4, parte A del Decreto Legislativo 152/2006 (< 2000 caratteri, spazi inclusi);
  - motivazioni per le quali il Piano di Gestione non sia stato eventualmente pubblicato entro il 2009 (< 2000 caratteri, spazi inclusi);

- Partecipazione pubblica:
  - Attività messa in atto
  - modalità di consultazione
  - periodi di risposta
  - modalità di accesso ai documenti di supporto
  - breve valutazione delle esperienze delle attività di partecipazione pubblica condotte
  - azioni da intraprendere nel Piano di Gestione per fornire indirizzo su tali questioni;

- Il processo pianificato per la preparazione del primo aggiornamento del Piano di Gestione (< 2000 caratteri, spazi inclusi);

- Stato giuridico di ciascuna Autorità competente all'interno del distretto (< 5000 caratteri, spazi inclusi), comprendente:
  - norma istitutiva dell'Autorità,
  - normativa che individua le competenze di ciascuna Autorità in relazione alla Direttiva 2000/60/CE,
  - normativa che individua altre competenze e/o funzioni dell'Autorità, rilevanti per la Direttiva 2000/60/CE ma non direttamente connesse alla stessa,
  - rapporti istituzionali stabiliti al fine di:
    - assicurare il coordinamento laddove l'Autorità competente funga da amministrazione coordinante nei confronti di altre autorità competenti. In tal caso includere un elenco che illustri le relazioni tra l'amministrazione coordinante e le autorità coordinate.
    - assicurare il coordinamento nel caso in cui un distretto ricopra il territorio di più Stati Membri o includa il territorio di Stati non appartenenti alla Comunità europea.
- Le responsabilità peculiari dell'Autorità competente. Se altri ruoli significativi sono adempiuti da amministrazioni/organizzazioni non definite come Autorità competenti per l'attività di reporting, fornire una sintesi che individui tali autorità e i ruoli svolti da esse.

Fornire se disponibili, per ogni argomento di cui sopra, riferimenti/collegamenti ipertestuali a documenti di supporto di maggiore dettaglio (ad esempio: documenti metodologici, documenti forniti come parti della partecipazione pubblica, statuti, atto di istituzione o documenti legali equivalenti)

c) La cartografia prodotta per ogni Piano di Gestione è messa a disposizione attraverso il nodo nazionale WISE del sistema SINTAI secondo le specifiche individuate da ISPRA.

09A10482

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 luglio 2009.

Parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati nelle procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e, in particolare, l'art. 1, comma 7, che dispone che con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, sentito il Consiglio universitario nazionale, sono stabiliti i parametri riconosciuti anche in ambito internazionale per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi comprese le tesi di dottorato, nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n, 300, modificato dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 20 maggio 2009;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche

1. La valutazione dei titoli e della pubblicazioni scientifiche dei candidati nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori universitari indette dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, avviene sulla base dei parametri individuati dai seguenti articoli.

Art. 2.

Valutazione dei titoli

1. Le commissioni giudicatrici delle procedure di cui al comma 1 effettuano analiticamente la valutazione comparativa dei titoli dei candidati sulla base dei seguenti elementi debitamente documentati:

a) possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;

b) svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;

c) prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, presso istituti pubblici italiani o all'estero;

d) svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;

e) svolgimento di attività in campo clinico relativamente a quei settori scientifico-disciplinari in cui sono richieste tali specifiche competenze;

f) realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista;

g) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali;

h) titolarità di brevetti relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista;

i) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;

l) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230, costituiscono titoli preferenziali il dottorato di ricerca, le attività svolte in qualità di assegnasti contrattisti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borsisti post-dottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, nonché di contrattisti ai sensi dello stesso art. 1, comma 14 della legge 4 novembre 2005, n. 230.

3. La valutazione di ciascun elemento indicato dal comma 1 è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

Art. 3.

Valutazione delle pubblicazioni scientifiche

1. Le commissioni giudicatrici delle procedure di cui all'art. 1, nell'effettuare la valutazione comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali

2. Le commissioni giudicatrici di cui al comma 1 effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri:

a) originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

3. Le commissioni giudicatrici di cui al comma 1, devono altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

4. Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari in cui ne è riconosciuto l'uso a livello internazionale le Commissioni nel valutare le pubblicazioni si avvalgono anche dei seguenti indici:

1) numero totale delle citazioni;

2) numero medio di citazioni per pubblicazioni;

3) «impact factor» totale;

4) «impact factor» medio per pubblicazione;

5) combinazioni dei precedenti parametri atte a a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Roma, 28 luglio 2009

Il Ministro: GELMINI

09A10483

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 31 luglio 2009.

Fondo strategico della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Assegnazione di risorse per il finanziamento di misure di accompagnamento nazionale a favore dell'apertura, nel Mediterraneo, dell'area di libero scambio nel 2010 (comune di Palermo). (Deliberazione n. 69/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra le aree del Paese;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n. 33 e, in particolare, l'art. 7-*quinquies*, commi 10 e 11, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale;

Vista la propria delibera 6 marzo 2009, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* n. 121/2009) con la quale è stata disposta una riserva di programmazione di 9.053 milioni di euro, a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il sostegno dell'economia reale e delle imprese, che costituisce la dotazione iniziale del richiamato Fondo strategico per il Paese;

Vista la nota del Ministro dello sviluppo economico n. 21233 del 30 luglio 2009, con la quale viene trasmessa ufficialmente la documentazione ricevuta dal Comune di Palermo relativa al finanziamento di misure nazionali di accompagnamento dell'apertura dell'area di libero scambio nel 2010 a valere sul richiamato Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale;

Considerato che, nel corso della riunione preparatoria del 30 luglio 2009, il Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze ha presentato una proposta in merito, concernente le misure finanziarie di accompagnamento nazionale a favore dell'apertura, nel Mediterraneo, dell'area di libero scambio nel 2010, proposta che prevede l'erogazione a favore del Comune di Palermo di un importo complessivo di 150 milioni di euro, articolata in ra-

gione di 70 milioni di euro nel 2009, 40 milioni nel 2010 e 40 milioni nel 2011, per la realizzazione di investimenti, anche nel settore dell'igiene ambientale, direttamente da parte dell'ente locale, ovvero attraverso la ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme del codice civile, di società di capitali interamente partecipate, che provvederanno conseguentemente in coerenza con il piano degli investimenti approvato.

Vista la nota del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. SSL/10905 del 31 luglio 2009 con la quale, anche in ordine alla predetta richiesta del Ministro dello sviluppo economico, viene richiesto al Ministro dell'economia e delle finanze di voler esprimere il proprio parere in merito, secondo la procedura prevista al punto 3 della delibera n. 4/2009, al fine di poter dare corso alla citata richiesta di finanziamento di tali interventi;

Udito l'intervento formulato in seduta dal Presidente di questo Comitato il quale sottolinea l'urgenza di disporre in data odierna l'assegnazione del predetto importo complessivo di 150 milioni di euro, per il triennio 2009-2011, al fine di garantire il finanziamento di misure urgenti volte a riqualificare il tessuto urbano della città di Palermo anche nel settore dell'igiene ambientale;

Ritenuto, in ragione della rilevanza che le predette esigenze rivestono, di dover disporre il finanziamento di 150 milioni di euro a favore del comune di Palermo per il periodo 2009-2011;

Ritenuto altresì, in ragione dell'urgenza che il detto finanziamento riveste, di dover procedere con l'adozione della delibera che sarà trasmessa alla Conferenza Stato -Regioni per il previsto parere;

Rilevato in seduta l'accordo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è disposta a favore del comune di Palermo, per le finalità richiamate in premessa, l'assegnazione di 150 milioni di euro per il periodo 2009-2011 finalizzata alla realizzazione di investimenti, anche nel settore dell'igiene ambientale.

L'articolazione pluriennale di tali risorse, a partire dal corrente anno 2009, sarà individuata sulla base dei fabbisogni annuali, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse FAS.

I Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia e finanze presenteranno a questo Comitato, entro il 31 dicembre 2009, una relazione informativa sullo stato di utilizzazione delle risorse oggetto della presente assegnazione di 150 milioni di euro e sulle iniziative finanziate.

Roma, 31 luglio 2009

p. *Il Presidente*
LETTA

Il segretario del CIPE
MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2009
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 282

09A10370

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Abilitazione dell'Organismo Istituto Giordano S.p.A., in Bellaria, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso di incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 25 agosto 2009, l'Organismo «Istituto Giordano S.p.A.» con sede in Bellaria (Rimini) cap 47814, via Rossini n. 2, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto ministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia prodotti prefabbricati di calcestruzzo, membrane, lastre, elementi costruttivi e di finitura, miscele bituminose e apparecchi a lento rilascio di calore, come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sui sito Internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione Incendi - Ultime novità».

09A10490

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 26 agosto 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 26 agosto 2009

Dollaro USA	1,4270
Yen	134,32
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,400
Corona danese	7,4425
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,87800
Fiorino ungherese	267,70

Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7020
Zloty polacco	4,0933
Nuovo leu romeno	4,2210
Corona svedese	10,1445
Franco svizzero	1,5189
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,6240
Kuna croata	7,3200
Rublo russo	44,9315
Lira turca	2,1472
Dollaro australiano	1,7163
Real brasiliano	2,6619
Dollaro canadese	1,5570
Yuan cinese	9,7480
Dollaro di Hong Kong	11,0601
Rupia indonesiana	14406,62
Rupia indiana	69,7730
Won sudcoreano	1779,74
Peso messicano	18,5867
Ringgit malese	5,0287
Dollaro neozelandese	2,0879
Peso filippino	69,543
Dollaro di Singapore	2,0597
Baht tailandese	48,525
Rand sudafricano	11,2092

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A10491-bis

Cambi di riferimento del 27 agosto 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 27 agosto 2009

Dollaro USA	1,4268
Yen	133,61
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,406
Corona danese	7,4436
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,88040
Fiorino ungherese	268,50
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7035
Zloty polacco	4,1125
Nuovo leu romeno	4,2230
Corona svedese	10,1615
Franco svizzero	1,5234
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,6440
Kuna croata	7,3230
Rublo russo	45,1935
Lira turca	2,1431
Dollaro australiano	1,7101
Real brasiliano	2,6493
Dollaro canadese	1,5598
Yuan cinese	9,7479
Dollaro di Hong Kong	11,0590
Rupia indonesiana	14506,97
Rupia indiana	69,7920
Won sudcoreano	1780,15
Peso messicano	18,7530
Ringgit malese	5,0416
Dollaro neozelandese	2,0902
Peso filippino	69,734
Dollaro di Singapore	2,0598
Baht tailandese	48,547
Rand sudafricano	11,2020

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A10491

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Milano

Con decreto interdirettoriale n. 1369 del 6 aprile 2009 è stato disposto il passaggio dalla catergoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni partimoniali dello Stato dell'aliquota dell'immobile denominato «Poligono di tiro a segno» ubicato nel comune di Milano, riportato nel N.C.T. di Milano al foglio n. 179, part. n. 108 per una superificie complessiva di Ha 0.09.46, ed intestata al demanio pubblico dello Stato - ramo difesa esercito.

09A10478

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Torre Veneri

Con decreto interdirettoriale n. 1371 del 6 aprile 2009, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni partimoniali dello Stato del sedime demaniale denominato «area facente parte della variante strada provinciale Frigole San Cataldo» del poligono addestrativo della caserma «Floriani» in Torre Veneri (Lecce), riportato nel catasto del comune censuario medesimo ai fogli di mappa: 118, part. 86 - 89 - 92 - 95 - 98 - 101 - 104 - 107 - 110 - 111; foglio 129, part. 37 - 40 - 43 - 46 - 49; foglio 144, part. 28 - 31 - 34 - 37, del N.C.T. per una superficie complessiva di mq. 80649, ed iscritto tra i beni del demanio pubblico dello Stato - ramo difesa.

09A10479

Radiazione di una strada dal novero delle strade militari

Con decreto direttoriale n. 1366 dell'11 marzo 2009, è stata disposta la radiazione dal novero delle strade militari della strada denominata Saint Oyen-Plain Puitz, nel territorio dei comuni di Etroubles - Saint Oyen - Saint Rhemy en Bosses (Aosta).

09A10480

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Concessione al diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulle rotte onerate per le isole di Pantelleria e Lampedusa

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 0000629 del 22 luglio 2009, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2009, è stato concesso alla Soc. Meridiana S.p.A., in esclusiva, il diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulle rotte onerate Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa ed inoltre è stata approvata la convenzione sottoscritta in data 15 luglio 2009 dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e dalla Soc. Meridiana S.p.A. per lo svolgimento del medesimo servizio.

09A10485

PROVINCIA DI TRIESTE

Nuova composizione della Commissione provinciale INPS degli esercenti attività commerciali

La provincia di Trieste comunica che con il decreto n. 6 SL-PA datato 13 agosto 2009 è stata rinnovata la composizione della Commissione provinciale INPS degli esercenti attività commerciali. A tal fine, si rimanda al sito della provincia di Trieste (www.provincia.trieste.it – sezione Sportello lavoro).

09A10486

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino di cognome in forma originaria

Su domanda del signor Bruno Millo, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Miloch», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto prefettizio n. 1.13/2-0032142 di data 24 agosto 2009, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 11419/1120 di data 7 dicembre 1931 del prefetto di Trieste, con il quale il cognome del signor Bartolomeo Miloch, nato il 14 agosto 1882 a Muggia, era stato ridotto nella forma italiana di «Millo», con estensione alla moglie Francesca ed ai figli Giacomo, Nicola, Albino, Bruna, Laura e Giuseppe.

Per l'effetto, il cognome del signor Bruno Millo, nipote di Bartolomeo, nato il 2 luglio 1927 a Muggia, residente a Trieste, via dello Scoglio n. 115, è ripristinato nella forma originaria di «Miloch», come posseduto dal nonno prima dell'emanazione del sopraccitato decreto

09A10484

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-203) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00